



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GIUGNO 2026



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	16
SEZIONE TERZA	35
SEZIONE QUARTA	50
SEZIONE QUINTA	59
SEZIONE SESTA	69
SEZIONE SETTIMA	97

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. U, **Sentenza n. 21077 del 11/12/2025** Cc. (dep. **08/06/2026**) Rv. **290004-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: SOCIETA' AL.MI AMBIENTE S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE SIG. SORRENTINO MARIO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/01/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Controllo giudiziario volontario - Cognizione del giudice della prevenzione - Insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa - Rigetto della richiesta - Necessità - Ragioni.

Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo all'impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il controllo giudiziario costituisce una misura di prevenzione patrimoniale unitaria, soggetta ai medesimi presupposti applicativi indipendentemente dalla parte che la richiede, sicché, anche nel caso previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione è sempre chiamato a valutare, con cognizione piena e autonoma, l'effettivo bisogno di risanamento dell'impresa, e l'eventuale accertamento dell'insussistenza di tale requisito rappresenta un fatto nuovo rilevante ai fini dell'aggiornamento dell'informazione antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. cit.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2021 num. 152 art. 47, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Preleggi art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 2, Legge 02/07/2010 num. 104 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 86, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 91 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 94 bis, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 7090 del 2025 Rv. 287660-02 Rv. 287660-01, N. 22083 del 2021 Rv. 281450-01, N. 13388 del 2021 Rv. 280851-01

Massime precedenti Difformi: N. 9122 del 2021 Rv. 280906-02, N. 42983 del 2024 Rv. 287866-02, N. 1590 del 2021 Rv. 280341-01, N. 27704 del 2021 Rv. 281822-01, N. 30168 del 2021 Rv. 281834-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 20361 del 29/05/2026** Cc. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290144-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: PG C/ PUDDU PIETRO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/02/2026

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - Cause ostative intervenute dopo il giudizio di primo grado e non valutate dal giudice d'appello per difetto di devoluzione - Revoca in fase esecutiva - Legittimità.

In tema di sospensione condizionale della pena, è consentito al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, comma terzo, cod. pen., in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., valutare l'esistenza di cause ostative alla concessione del beneficio, intervenute successivamente alla sentenza di primo grado e prima della decisione di appello, delle quali il giudice di secondo grado non abbia potuto tenere conto per difetto di devoluzione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34387 del 2021 Rv. 282084-01, N. 20293 del 2008 Rv. 239996-01, N. 40989 del 2018 Rv. 274301-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01, N. 7551 del 1998 Rv. 210798-01, N. 37345 del 2015 Rv. 264381-01

Sez. 1, **Sentenza n. 21871 del 13/05/2026** Ud. (dep. **12/06/2026**) Rv. **290231-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: IANNOLI GIOVANNI. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 24/09/2025

609045 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Ammissione di colpevolezza motivata non da effettiva resipiscenza ma da ragioni utilitaristiche - Diniego - Legittimità - Fattispecie.

È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva reso confessione dopo essere venuto a conoscenza dell'avviato percorso di collaborazione di una persona in grado di fornire elementi a suo carico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35703 del 2017 Rv. 271454-01, N. 11732 del 2012 Rv. 252229-01

Massime precedenti Vedi: N. 33690 del 2009 Rv. 244912-01, N. 27547 del 2019 Rv. 276108-01, N. 26676 del 2025 Rv. 288738 - 07

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 22809 del 06/05/2026** Cc. (dep. **19/06/2026**) Rv. **290220-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: MODICA MICHELE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 17/12/2024

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Condanne concorrenti irrogate con più giudizi abbreviati - Pena dell'ergastolo risultante dall'applicazione dell'isolamento diurno ex art. 72, secondo comma, cod. pen. e dalla sua eliminazione per il rito - "Pena più grave" ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - Individuazione - Precisazioni.

In tema di continuazione in sede esecutiva tra più reati giudicati con distinti riti abbreviati, ove in uno dei procedimenti sia stata inflitta la pena dell'ergastolo, incrementata ex art. 72 cod. pen. con l'isolamento diurno per i concorrenti reati puniti con pena superiore a 5 anni di reclusione, aggravamento infine eliso dalla diminuzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., è quella dell'ergastolo la "pena più grave" alla quale occorre fare riferimento ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per commisurare, nei limiti di cui all'art. 72, comma secondo, cod. pen., i successivi incrementi sanzionatori conseguenti al riconoscimento della continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 11934 del 2019 Rv. 275014-01, N. 5784 del 2016 Rv. 266036-01, N. 13756 del 2020 Rv. 278977-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7029 del 2024 Rv. 285865-01, N. 25939 del 2013 Rv. 255347-01, N. 28659 del 2017 Rv. 270073-01, N. 45583 del 2007 Rv. 237692-01

Sez. 1, **Sentenza n. 20607 del 29/04/2026** Cc. (dep. **04/06/2026**) Rv. **290145-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: I. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 11/12/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Produzioni documentali - Termine di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie. (Fattispecie relativa al deposito di documentazione sanitaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3679 del 2000 Rv. 216280-01, N. 5458 del 2018 Rv. 272444-01

Massime precedenti Difformi: N. 26680 del 2013 Rv. 256053-01, N. 39777 del 2010 Rv. 248768-01

Massime precedenti Vedi: N. 11569 del 2019 Rv. 274995-01, N. 43382 del 2013 Rv. 258661-01, N. 46795 del 2024 Rv. 287286-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 22639 del 28/04/2026 Cc. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290151-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: S. P.M. CONDEMI LAURA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 22/12/2025

657047 ESECUZIONE - PENE DETENTIVE - Sospensione dell'ordine di esecuzione - Condanna per il reato di maltrattamenti in danno di minore infraquattordicenne commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 - Titolo ostativo ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno di minore infraquattordicenne in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 9 legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l'ipotesi prevista dall'art. 572, comma secondo, cod. pen. in circostanza aggravante ad effetto speciale, costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'esecuzione, come già previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., il cui testo è rimasto sempre immutato. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, in relazione alle condotte poste in essere in presenza di minori o in danno di minore ultraquattordicenne, non sussistendo continuità normativa, la condanna deve ritenersi ostativa alla sospensione solo nel caso in cui il reato sia stato commesso a partire dal 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2019).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 10373 del 2021 Rv. 280739-01

Massime precedenti Vedi: N. 12653 del 2019 Rv. 274989-01, N. 32727 del 2020 Rv. 279896-01, N. 34492 del 2020 Rv. 280000-01, N. 47041 del 2021 Rv. 282320-01

Sez. 1, Sentenza n. 21100 del 22/04/2026 Cc. (dep. **08/06/2026**) Rv. **290242-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: B. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/12/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Evento familiare di particolare gravità - Nozione - Condizione patologica cronica del congiunto del detenuto - Valutabilità - Reiterazione del beneficio - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354, l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere in una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto che impedisca i contatti nelle forme ordinarie, fermo restando che l'eventuale reiterazione del permesso, ammissibile previa valutazione in concreto dell'intensità del legame affettivo, dell'assenza di modalità alternative di contatto e del tempo trascorso dall'ultima fruizione, non può trasformare il beneficio di natura eccezionale in una prassi ordinaria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di permesso di un detenuto per visitare la figlia, affetta da patologie incompatibili con lo svolgimento dei colloqui con modalità ordinarie, stante la prossimità temporale con l'ultimo permesso concesso).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 10528 del 2026 Rv. 289633-01, N. 56195 del 2018 Rv. 274655-01

Massime precedenti Difformi: N. 57813 del 2017 Rv. 272400-01, N. 17593 del 2019 Rv. 275250-01

Massime precedenti Vedi: N. 33400 del 2024 Rv. 286695-01, N. 6105 del 2021 Rv. 280829-01, N. 29864 del 2023 Rv. 284839-01

Sez. 1, Sentenza n. 22791 del 16/04/2026 Cc. (dep. **19/06/2026**) Rv. **290152-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.**
Imputato: **P. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CAGLIARI, 30/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge n. 354 del 1975 - Applicabilità - Presupposti.

In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7 legge 7 dicembre 2005, n. 251, opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 7 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47324 del 2011 Rv. 251418-01

Massime precedenti Vedi: N. 33923 del 2006 Rv. 235191-01, N. 19585 del 2020 Rv. 279367-01, N. 35827 del 2024 Rv. 286986-01, N. 4688 del 2007 Rv. 236621-01

Sez. 1, Sentenza n. 22864 del 08/04/2026 Cc. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290153-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.**
Imputato: **P. P.M. LORI PERLA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GUP PRESSO TRIB.MINORI VENEZIA, 03/12/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Udienza preliminare - Restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Provvedimento adottato sul presupposto della non configurabilità del reato - Abnormalità - Sussistenza.

E' affetto da abnormalità strutturale e funzionale il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. sul presupposto della non configurabilità della fattispecie di reato ascritta all'imputato.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. I)

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 27298 del 2025 Rv. 288404-01, N. 36056 del 2024 Rv. 286933-01, N. 6800 del 2025 Rv. 287576-01, N. 33679 del 2025 Rv. 288715-01, N. 11670 del 2025 Rv. 287796-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 1, Sentenza n. 22861 del 08/04/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. **290166-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **P. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 25/06/2025

603072 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - Agguato - Indice rivelatore della premeditazione - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della sussistenza degli elementi costitutivi della premeditazione, poiché l'appostamento in attesa della vittima, ancorché breve, e la preordinazione di mezzi tali da non far residuare dubbi sul reale intendimento dell'agente possono indurre a configurare tanto il requisito ideologico della circostanza aggravante, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, quanto quello cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo temporale apprezzabile fra l'insorgenza del proposito e la sua attuazione, sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione adottata ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, "in parte qua", la sentenza che aveva escluso la premeditazione senza valorizzare, tra l'altro, la circostanza che l'agente avesse atteso la vittima in casa, informandosi dell'ora del suo arrivo, ed avesse predisposto mezzi di aggressione e di occultamento delle tracce del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26406 del 2014 Rv. 260219-01, N. 24733 del 2004 Rv. 228510-01

Massime precedenti Vedi: N. 42576 del 2015 Rv. 265149-01, N. 3868 del 2025 Rv. 287472-01, N. 574 del 2020 Rv. 278492-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241575-01

Sez. 1, Sentenza n. 22866 del 08/04/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. **290167-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **PARABOSCHI GIAMPAOLO.** P.M. **CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Errore concernente la prescrizione del reato - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato è ammissibile quando la statuizione sul punto sia conseguenza esclusiva di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica o da un apprezzamento di fatto. (Fattispecie in cui il giudice di legittimità, in esito ad attività

SEZIONE PRIMA

valutativa, aveva ritenuto correttamente contestata un'aggravante ad effetto speciale, con conseguente prolungamento del termine prescrizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10417 del 2020 Rv. 279065-01, N. 50489 del 2019 Rv. 277453-01, N. 35026 del 2025 Rv. 288744-01

Massime precedenti Vedi: N. 29240 del 2018 Rv. 273193-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 37505 del 2011 Rv. 250528-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18651 del 2015 Rv. 263686-01, N. 16103 del 2002 Rv. 221280-01

Sez. 1, Sentenza n. 23789 del 24/03/2026 Cc. (dep. **26/06/2026**) Rv. **290177-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GENOVESE ANTONINO FRANCESCO.**
Relatore: **GENOVESE ANTONINO FRANCESCO.** *Imputato:* **IACOVO EMILIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/05/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca in casi particolari - Richiesta di revoca del terzo intestatario del bene - Deducibilità di motivi relativi ai presupposti applicativi della misura - Esclusione - Rilevabilità di ufficio dell'illegalità della misura per violazione del criterio di ragionevolezza temporale - Esclusione - Ragioni.

In tema di confisca cd. allargata ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità o la disponibilità dei beni sottoposti a vincolo, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale il terzo si sia rivolto per ottenere la revoca del provvedimento ablativo, non può rilevarne d'ufficio l'illegalità in relazione ad aspetti relativi ai presupposti applicativi della misura, quale quello della ragionevolezza temporale tra l'epoca di acquisizione del bene e quella di svolgimento dell'attività criminosa, non essendogli consentita l'adozione officiosa di un provvedimento favorevole fondato su questioni giuridiche che la parte non può invocare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6072 del 2026 Rv. 289501-01

Massime precedenti Vedi: N. 36354 del 2025 Rv. 288831-01, N. 31870 del 2025 Rv. 288582-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

Sez. 1, Sentenza n. 21923 del 19/03/2026 Cc. (dep. **12/06/2026**) Rv. **290148-01**

Presidente: **CENTONZE ALESSANDRO.** *Estensore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Relatore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Imputato:* **MONTILLO SAVERIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 16/09/2025

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Procedimenti pendenti innanzi al giudice dell'esecuzione - Applicabilità - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che consente all'interessato di chiedere la sostituzione ove, alla data di entrata in vigore della novella, sia ancora in corso il giudizio di cognizione, non è applicabile agli incidenti di esecuzione pendenti in relazione a sentenze divenute irrevocabili prima di tale momento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3962 del 2026 Rv. 289291-01, N. 36379 del 2023 Rv. 285268-01, N. 47042 del 2023 Rv. 285420-01, N. 8106 del 2024 Rv. 285987-01, N. 8156 del 2026 Rv. 289520-01

Sez. 1, Sentenza n. 22654 del 13/03/2026 Cc. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290243-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.** *Imputato:* **FOGGETTI GIOACCHINO ANTONIO.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/06/2025

506001 ARMI - IN GENERE - Circostanza attenuante della lieve entità del fatto - Elementi di valutazione - Fattispecie.

In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti qualità e quantità delle armi illegalmente gestite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della circostanza in ragione della detenzione dell'arma durante la sottoposizione dell'imputato agli arresti domiciliari, oltre che dell'elevato numero di cartucce rinvenute).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3852 del 2020 Rv. 278239-01, N. 26270 del 2013 Rv. 255827-01, N. 7927 del 1997 Rv. 208266-01

Massime precedenti Vedi: N. 12526 del 2025 Rv. 287784-01, N. 7271 del 2020 Rv. 278351-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7551 del 1998 Rv. 210797-01

Sez. 1, Sentenza n. 21150 del 10/03/2026 Ud. (dep. **09/06/2026**) Rv. **290146-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **VALIANTE PAOLO.** *Relatore:* **VALIANTE PAOLO.** *Imputato:* **PERFETTO GIUSEPPE.** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/03/2025

659130 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Dichiarazioni predibattimentali dell'imputato in procedimento connesso - Criteri di valutazione - Individuazione.

Ai fini della valutazione delle dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso, delle quali sia data lettura ai sensi degli artt. 512 e 513, comma 2, cod. proc. pen., il giudice deve procedere, oltre che al vaglio imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., anche all'accertamento che la mancata formazione della prova nel contraddittorio sia controbilanciata da adeguate garanzie procedurali, individuate, in tema di dichiarazioni testimoniali, dalla Grande

SEZIONE PRIMA

Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, e 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13384 del 2024 Rv. 286348-01, N. 10600 del 2024 Rv. 285922-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27918 del 2011 Rv. 250199-01, N. 41461 del 2012 Rv. 253214-01

Sez. 1, Sentenza n. 22924 del 05/03/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290168-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: C. P.M. FIORE PAOLO A. M.. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 26/09/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Reclamo avente ad oggetto la richiesta di trasferimento in altro istituto per motivi di salute - Rigetto - Potere del giudice di sorveglianza di disporre il trasferimento per ragioni di opportunità - Esclusione - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, il magistrato di sorveglianza che, escludendo le dedotte violazioni del diritto alla salute, respinga il reclamo del detenuto finalizzato ad ottenere l'allocazione in altro istituto, non può disporre il trasferimento dello stesso per ragioni di opportunità, poiché la competenza in ordine all'assegnazione dei detenuti agli istituti penitenziari è attribuita all'amministrazione penitenziaria, potendo la magistratura di sorveglianza impartire ordini e disposizioni nei soli casi di accoglimento del reclamo ed al solo fine di rimuovere un pregiudizio attuale ai diritti del detenuto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 42 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10348 del 2021 Rv. 280651-01, N. 10316 del 2020 Rv. 278691-01, N. 32394 del 2024 Rv. 286716-01

Sez. 1, Sentenza n. 22885 del 03/03/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290244-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: TROIA VINCENZO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/09/2025

657011 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITA' DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO - Sentenza di condanna e sentenza di non luogo a procedere - Prevalenza della prima - Ragioni.

La regola, stabilita dall'art. 669, comma 8, prima parte, cod. proc. pen., per cui, se nei confronti della stessa persona sono state pronunciate per il medesimo fatto una sentenza di proscioglimento e una decisione di condanna, il giudice ordina l'esecuzione della prima, non trova applicazione qualora la prima si identifichi in una sentenza di non luogo a procedere, prevalendo, in tal caso, il disposto del comma 9 dello stesso articolo, che privilegia, anziché la decisione più favorevole, quella dotata del carattere dell'irrevocabilità.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39337 del 2002 Rv. 222533-01

Massime precedenti Vedi: N. 39498 del 2023 Rv. 285053-01, N. 2455 del 1999 Rv. 214905-01, N. 24964 del 2023 Rv. 284830-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 25/02/2026 Ud. (dep. **11/06/2026**) Rv. **290230-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Relatore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Imputato:* **DIBENEDETTO MICHELE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 23/05/2025

677046 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - Giudizio di bilanciamento - Prevalenza sulle contestate aggravanti - Mancata diminuzione della pena nella massima misura possibile - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione.

Non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti, che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 13210 del 2010 Rv. 246820-01, N. 37061 del 2020 Rv. 280359-01, N. 48391 del 2015 Rv. 265332-01

Massime precedenti Vedi: N. 106 del 2010 Rv. 246045-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01, N. 10713 del 2010 Rv. 245931-01

Sez. 1, Sentenza n. 21462 del 25/02/2026 Ud. (dep. **10/06/2026**) Rv. **290147-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **PMT C/ DI MARTINO LUIGI. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NAPOLI, 24/09/2025

663078 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - Autorizzazione - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (Fattispecie di omicidio in concorso, in cui la Corte ha escluso che nei confronti del ricorrente, la cui posizione era stata stralciata e definita con separata richiesta di archiviazione, potessero estendersi gli effetti della riapertura delle indagini autorizzata nel procedimento principale, per il solo fatto di essere stata disposta per il medesimo fatto di reato a lui originariamente ascritto).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17511 del 2017 Rv. 269813-01, N. 29479 del 2017 Rv. 270413-01

Massime precedenti Vedi: N. 44864 del 2023 Rv. 285448-01, N. 8183 del 2026 Rv. 289699-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33885 del 2010 Rv. 247834-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 90 del 2000 Rv. 216004-01

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 22860 del 17/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290247-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: CIOFFO LUCA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 10/03/2026

661164 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Rigetto della richiesta di sospensione - Ricorso per cassazione - Adottabilità della sospensione da parte della Corte di cassazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di revisione, è precluso alla Corte di cassazione disporre direttamente la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., negata in sede di merito, essendo il suo sindacato limitato all'esame del ricorso avverso il provvedimento con cui la corte di appello ha rigettato la relativa istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635

Massime precedenti Conformi: N. 10779 del 2008 Rv. 239561-01

Massime precedenti Vedi: N. 3006 del 2020 Rv. 278468-01, N. 12572 del 2006 Rv. 233876-01, N. 4831 del 2026 Rv. 289462-01

Sez. 2, Sentenza n. 22941 del 12/06/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290268-03

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: D. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 11/11/2025

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - False attestazioni di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 - Qualifica soggettiva - Nozione - Dipendente di una pubblica amministrazione tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, del citato d.lgs. - Sussistenza - Dipendente di società privata partecipata da ente pubblico territoriale - Esclusione.

In tema di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soggetto agente è solo colui che rivesta la qualifica di pubblico dipendente delle amministrazioni tassativamente elencate all'art. 1, comma 2, del citato decreto, sicché non risponde del delitto il dipendente di una società di diritto privato, ancorché integralmente partecipata da un ente pubblico territoriale

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quinques CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18508 del 2026 Rv. 290084-01, N. 1826 del 2020 Rv. 278125-01

Sez. 2, Sentenza n. 22941 del 12/06/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290268-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: D. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

SEZIONE SECONDA

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 11/11/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa in danno di società di diritto privato interamente partecipata da ente territoriale - Aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. la condotta commessa in danno di una società con personalità giuridica privata interamente partecipata e finanziata da un ente pubblico territoriale, riflettendosi il pregiudizio economico direttamente sulla sfera patrimoniale pubblica. (Fattispecie relativa a società per azioni partecipata in via esclusiva da un comune e incaricata della gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30726 del 2020 Rv. 279908-02, N. 29480 del 2017 Rv. 270518-01, N. 33208 del 2025 Rv. 288692-01, N. 20683 del 2022 Rv. 283406-01

Sez. 2, **Sentenza n. 22026 del 09/06/2026** Cc. (dep. **15/06/2026**) Rv. **290159-01**

Presidente: **PARDO IGNAZIO.** Estensore: **BIFULCO DANIELA.** Relatore: **BIFULCO DANIELA.** Imputato: **FICHERA ANDREA.** P.M. **GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 05/02/2026

664012 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - Aggravamento delle misure cautelari - Potere discrezionale del giudice di disporre una misura più grave - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari. (Fattispecie relativa alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere nei confronti di soggetto che aveva violato sistematicamente il divieto di ricevere e di comunicare con terzi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 58435 del 2018 Rv. 275040-01

Massime precedenti Vedi: N. 41809 del 2021 Rv. 282154-02 Rv. 282154-02, N. 3175 del 2019 Rv. 275260-01, N. 43940 del 2019 Rv. 277764-01, N. 36060 del 2020 Rv. 280036-01 Rv. 280036-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4932 del 2009 Rv. 242028-01

Sez. 2, **Sentenza n. 22114 del 04/06/2026** Ud. (dep. **16/06/2026**) Rv. **290185-01**

Presidente: **ARIOLLI GIOVANNI.** Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO.** Relatore: **LEOPIZZI ALESSANDRO.** Imputato: **CASTORINA MARIO.** P.M. **PICUTI FABIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 18/11/2025

594209 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - Acquisizione del profitto mediante accreditamento su carta ricaricabile - Tempo e luogo di consumazione del reato - Individuazione - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

In tema di truffa, il tempo e il luogo di consumazione del reato, nel caso in cui il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, coincidono con quelli in cui la persona offesa ha eseguito il versamento del denaro, poiché tale operazione determina contestualmente l'immediata disponibilità della somma in capo all'agente e la definitiva perdita patrimoniale per la vittima. (Fattispecie relativa a truffa cd. a consumazione prolungata, nella quale la Corte ha ritenuto correttamente radicata la competenza territoriale nel luogo dell'ultimo versamento - effettuato su carta "postepay" semplice - causalmente riconducibile all'unica condotta fraudolenta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 23781 del 2020 Rv. 279484-01, N. 14730 del 2017 Rv. 269429-01, N. 49321 del 2016 Rv. 268526-01, N. 52003 del 2019 Rv. 277861-01, N. 25230 del 2015 Rv. 263962-01

Massime precedenti Vedi: N. 25992 del 2025 Rv. 288325-01, N. 14317 del 2018 Rv. 272515-01, N. 10570 del 2023 Rv. 284424-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 180 del 2000 Rv. 216429-01

Sez. 2, Sentenza n. 22940 del 04/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290263-01

Presidente: ARIOLLI GIOVANNI. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: GUERRA MICHELE. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 03/11/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Domanda di accesso ai programmi di giustizia riparativa incidente sul trattamento sanzionatorio - Diniego - Impugnazione - Interesse possibile e concreto - Necessità - Trattamento sanzionatorio già determinato nel minimo - Insussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'interesse a ricorrere avverso il provvedimento reiettivo della domanda di accesso alla giustizia riparativa, formulata al fine di incidere sul trattamento sanzionatorio, deve essere possibile e concreto, sicché non sussiste nel caso in cui la pena sia stata già irrogata nel minimo, non essendo prospettabile alcuna ulteriore mitigazione conseguente al buon esito del programma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 646 del 2024 Rv. 285764-01, N. 415 del 2026 Rv. 289311-01, N. 2747 del 2022 Rv. 282542-01, N. 22410 del 2026 Rv. 290238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 2, Sentenza n. 22828 del 04/06/2026 Ud. (dep. 19/06/2026) Rv. 290246-01

Presidente: ARIOLLI GIOVANNI. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PG C/ FICETOLA EMILIO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 13/11/2025

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Circostanza attenuante - Fatto di particolare tenuità ex art. 648, comma quarto, cod. pen. - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

In tema di ricettazione, il riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. postula, in via preliminare, l'accertamento del valore del bene, sicché, ove esso sia non esiguo, l'attenuante va esclusa, mentre, nel caso in cui la consistenza economica del bene sia lieve, possono essere valutati, anche in senso ostativo, gli ulteriori parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la diminuente potesse fondarsi esclusivamente sulla modesta entità del danno cagionato alla persona offesa conseguente alla restituzione del bene, peraltro operata dalla polizia giudiziaria e non dall'autore del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25121 del 2021 Rv. 281675-01 Rv. 281675-01, N. 29346 del 2022 Rv. 283340-01, N. 39944 del 2022 Rv. 284186-01, N. 21790 del 2022 Rv. 283338-01, N. 51255 del 2023 Rv. 285693-01

Sez. 2, Sentenza n. 20930 del 29/05/2026 Ud. (dep. **05/06/2026**) Rv. **290260-02**

Presidente: **ALMA MARCO MARIA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **ZANGARA DOMENICO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 25/11/2025

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Circostanza aggravante del fatto commesso da più di cinque persone - Natura valutativa - Sussistenza - Rituale contestazione - Necessità - Indicazione.

In tema di invasione di terreni o edifici, la circostanza aggravante del fatto commesso da più di cinque persone prevista dall'art. 633, comma secondo, cod. pen. ha natura valutativa, sicché non può ritenersi ritualmente contestata nel caso in cui l'addebito non contenga il riferimento al concorso di persone nel reato e la formulazione dell'imputazione, pur indicando almeno cinque persone imputate dell'occupazione di un immobile, faccia riferimento a condotte aventi ad oggetto "porzioni autonome" dello stesso edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 com. 1, Cod. Pen. art. 633 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 3174 del 2024 Rv. 285778-01, N. 37142 del 2024 Rv. 287060-01, N. 26798 del 2024 Rv. 286650-01, N. 43120 del 2016 Rv. 268243-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 2, Sentenza n. 20930 del 29/05/2026 Ud. (dep. **05/06/2026**) Rv. **290260-01**

Presidente: **ALMA MARCO MARIA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **ZANGARA DOMENICO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 25/11/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Riqualificazione del fatto in appello - Elementi del reato riqualificato originariamente non contestati - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Viola il principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la riqualificazione del fatto operata dal giudice di appello, nel caso in cui gli elementi del reato riqualificato differiscano da quelli che il pubblico ministero aveva

SEZIONE SECONDA

originariamente deciso di contestare, e non sia stata data all'imputato la possibilità di esercitare in relazione agli stessi il diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che, senza dare agli imputati la possibilità di interloquire sul punto, aveva ritenuto il reato di invasione di edifici procedibile di ufficio in quanto aggravato dalla circostanza, non contestata nell'originario addebito, del fatto commesso da più di cinque persone).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 com. 1, Cod. Pen. art. 633 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Vedi: N. 422 del 2020 Rv. 278093-01, N. 15412 del 2026 Rv. 289811-01, N. 42635 del 2024 Rv. 287235-01 Rv. 287235-01, N. 7146 del 2021 Rv. 281477-01, N. 27905 del 2021 Rv. 281817-03, N. 50659 del 2014 Rv. 261696-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 2, Sentenza n. 22927 del 28/05/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290262-01

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: B. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 27/11/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Mancata estensione della disciplina in tema di gratuito patrocinio ad enti e associazioni che curano i percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, comma terzo, Cost., degli artt. 165, comma quinto, cod. pen., e 75 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all'attività svolta dagli enti e dalle associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per i reati indicati nella citata disposizione del codice penale, trattandosi di istituto funzionale a garantire l'effettività del diritto inviolabile di difesa nel procedimento penale, che non si estende alle fasi ad esso successive, ancorché non prive di rilevanza giuridica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28293 del 2025 Rv. 288338-01, N. 30147 del 2023 Rv. 285046-01, N. 25904 del 2001 Rv. 219105-01, N. 19876 del 2026 Rv. 289903-01, N. 4647 del 2009 Rv. 243704-01

Sez. 2, Sentenza n. 22905 del 26/05/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290261-01

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: PE C/ FALCONE ANTONIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 11/11/2025

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Intercettazioni - Utilizzazione - Presupposti -

SEZIONE SECONDA

Modifica dell'imputazione - Irrilevanza - Originario errore nella qualificazione giuridica del fatto
- Inutilizzabilità delle captazioni - Fattispecie.

900001 PROCURA EUROPEA – IN GENERE In genere.

In tema di intercettazioni, i risultati delle captazioni disposte in riferimento a un reato per il quale le medesime sono consentite rimangono utilizzabili anche quando il fisiologico sviluppo del procedimento porti ad attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, diversamente da quelle disposte nonostante gli elementi addotti a sostegno della richiesta di autorizzazione fossero chiaramente riferibili a una ipotesi di reato non rientrante nell'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen., poiché, in tal caso, l'errore congenito sul "nomen iuris" attribuito al fatto naturalistico rende inutilizzabile l'informazione captata. (In applicazione del principio, la Corte non ha mosso censure alla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento originariamente iscritto per il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., sul rilievo che i fatti contestati erano sin dall'origine riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., non rientrante tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50001 del 2009 Rv. 245977-01, N. 50072 del 2009 Rv. 245699-01, N. 12749 del 2021 Rv. 280981-01, N. 19852 del 2009 Rv. 243780-01, N. 24163 del 2010 Rv. 247943-01

Massime precedenti Vedi: N. 36420 del 2021 Rv. 281989-01, N. 7096 del 2025 Rv. 287647-01, N. 48320 del 2022 Rv. 284074-01, N. 24063 del 2026 Rv. 290229-01 Rv. 290229-02, N. 13309 del 2025 Rv. 287961-02, N. 23148 del 2021 Rv. 281501-01

Sez. 2, Sentenza n. 22917 del 26/05/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290258-01

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: N. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 05/03/2026

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa commessa mediante strumenti informatici o telematici - Aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-ter, cod. pen. - Rapporti con la minorata difesa - Continuità normativa - Sussistenza - Ambito applicativo delle due aggravanti - Distinzione.

In tema di truffa, l'aggravante del fatto commesso a distanza mediante strumenti informatici o telematici di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-ter, cod. pen., postulando l'utilizzo di dispositivi digitali idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore del fatto e collocandosi tra i reati commessi mediante un sistema informatico, si pone in continuità normativa con le previgenti ipotesi fondate sul difetto di fisica compresenza tra autore e vittima, già ricondotte all'aggravante della minorata difesa di cui all'abrogato art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., e all'art. 61, n. 5, cod. pen., che, in forza del principio di specialità, continua a disciplinare i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamente agevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, o da altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, diverse dal contatto "on line".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 640 com. 2, Cod. Pen. art. 640 com. 2, Legge 28/06/2024 num. 90 art. 16 com. 1 lett. T N1, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 11 com. 2 lett. A, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1085 del 2021 Rv. 280515-01, N. 3096 del 2025 Rv. 287452-01, N. 22257 del 2025 Rv. 288222-01, N. 19600 del 2026 Rv. 290052-01, N. 17937 del 2017 Rv. 269893-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40275 del 2021 Rv. 282095-02

Sez. 2, Sentenza n. 22905 del 26/05/2026 Ud. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290261-02**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: PE C/ FALCONE ANTONIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 11/11/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Violazione dei limiti di ammissibilità previsti dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità patologica - Giudizio abbreviato - Sanatoria ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

900001 PROCURA EUROPEA - IN GENERE In genere.

In tema di intercettazioni, la violazione del divieto assoluto sancito dall'art. 271 cod. proc. pen., in riferimento al catalogo dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., dà luogo ad un'ipotesi di inutilizzabilità patologica, stante la natura eccezionale dei limiti opponibili al diritto fondamentale alla libertà e segretezza delle comunicazioni, che non è sanabile per effetto della richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto inerisce ad atti probatori assunti "contra legem", difettando sin dall'origine il potere in concreto di autorizzare l'indicato mezzo di ricerca della prova.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42917 del 2019 Rv. 277891-01, N. 28790 del 2020 Rv. 279629-01, N. 32019 del 2025 Rv. 288547-01, N. 42545 del 2024 Rv. 287174-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216246-01

Sez. 2, Sentenza n. 20659 del 22/05/2026 Cc. (dep. **04/06/2026**) Rv. **290232-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: DGLC IMPIANTI VARI SOCIETÀ COOPERATIVA IN PERS. LEG. RAPPR. PRO-TEMPORE E PRES. CONSIGLIO AMM.NE LA. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 26/03/2026

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Rappresentanza dell'ente - Incompatibilità prevista dall'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 - Tribunale del riesame che dichiara inammissibile il ricorso presentato dal legale rappresentante - Atti dai quali emerge la comunicazione all'ente del coinvolgimento nel procedimento penale - Indicazione - Necessità.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il tribunale che dichiara inammissibile l'istanza di riesame presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica, in ragione della sussistenza della causa di incompatibilità assoluta prevista dall'art. 39, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha l'onere di indicare gli atti dai quali risulti l'avvenuta comunicazione all'ente della pendenza di un procedimento a suo carico per l'illecito amministrativo dipendente da reato, atti che possono, esemplificativamente, ricavarsi dall'annotazione nel registro delle notizie di reato, dalla informazione di garanzia o dalla contestazione dell'illecito amministrativo, previsti rispettivamente dagli artt. 55, 57 e 59 del d.lgs. n. 231 del 2001, o dall'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 55, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 57, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 35849 del 2025 Rv. 288815-01, N. 5447 del 2017 Rv. 269754-01, N. 9243 del 2025 Rv. 287678-01, N. 2655 del 2017 Rv. 268612-01, N. 18419 del 2024 Rv. 286321-01, N. 44372 del 2022 Rv. 284123-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33041 del 2015 Rv. 264309-01

Sez. 2, Sentenza n. 20653 del 21/05/2026 Cc. (dep. **04/06/2026**) Rv. **290157-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO**. *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO**. *Imputato:* **CAUT CARTES SEBASTIAN ANDRES**. *P.M.* **SENATORE VINCENZO**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 19/01/2026

594167 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ARMI - Simulazione dell'arma - Configurabilità - Criterio della percezione della vittima - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza aggravante dell'uso delle armi, è sufficiente la rappresentazione di una falsa realtà, tale per cui la vittima percepisca una minaccia a mano armata, anche se l'agente abbia semplicemente simulato in maniera credibile, date le circostanze di tempo, di luogo e di persona, la disponibilità dell'arma stessa. (Fattispecie in cui l'imputato, sorprendendo la vittima mentre effettuava un prelievo "bancomat", le puntava al fianco un oggetto acuminato, qualificandolo espressamente come coltello, risultato poi inesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4712 del 2018 Rv. 272012-01, N. 39253 del 2021 Rv. 282203-01

Massime precedenti Difformi: N. 32427 del 2010 Rv. 248358-01, N. 4160 del 2019 Rv. 274898-02

Massime precedenti Vedi: N. 12757 del 2023 Rv. 284295-01, N. 7754 del 2021 Rv. 281006-02, N. 23929 del 2022 Rv. 283175-02, N. 3832 del 2026 Rv. 289181-01, N. 41745 del 2025 Rv. 289077-01, N. 36908 del 2025 Rv. 288882-01

Sez. 2, Sentenza n. 22777 del 21/05/2026 Ud. (dep. **19/06/2026**) Rv. **290245-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **BELTRANI SERGIO**. *Relatore:* **BIFULCO DANIELA**. *Imputato:* **TROISE ERNESTO**. *P.M.* **SENATORE VINCENZO**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/01/2025

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Motivo di appello relativo esclusivamente all'aumento di pena per effetto della recidiva - Ricorso per cassazione che contesti la correttezza della contestazione o la configurabilità della circostanza - Inammissibilità - Sussistenza.

SEZIONE SECONDA

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con il quale si censuri per la prima volta la correttezza della contestazione o la configurabilità della recidiva, nel caso in cui l'appello sul punto abbia riguardato la sola esclusione dell'aumento discrezionale di pena disposto per effetto della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 7532 del 2026 Rv. 289470-01, N. 29707 del 2017 Rv. 270316-01, N. 26721 del 2023 Rv. 284768-02, N. 47722 del 2015 Rv. 265880-01, N. 19976 del 2024 Rv. 286506-01, N. 40390 del 2022 Rv. 283803-01, N. 34044 del 2020 Rv. 280306-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 240 del 1999 Rv. 214793-01

Sez. 2, Sentenza n. 22904 del 08/05/2026 Ud. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290257-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Relatore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Imputato:* **CAPPIELLO ANTONIO.** *P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA.* (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 03/11/2025

667021 PARTE CIVILE - SPESE - Accoglimento parziale dell'appello dell'imputato - Spese sostenute dalla parte civile - Obbligo di motivazione del giudice circa la compensazione delle stesse o la condanna dell'imputato alla loro rifusione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di spese processuali, il giudice che accolga parzialmente l'appello dell'imputato è tenuto a valutare se condannare lo stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ovvero se sussistano giusti motivi per disporre la compensazione, totale o anche solo parziale, facendo uso di un potere discrezionale che, se congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che, pur avendo ritenuto insussistente uno dei reati contestati e dichiarato non punibile l'altro per particolare tenuità del fatto, con conseguente riduzione del risarcimento riconosciuto alla parte civile, aveva posto integralmente a carico degli imputati le spese da questa sostenute nel giudizio di appello, omettendo di valutare i presupposti per la compensazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39727 del 2019 Rv. 277508-02, N. 20150 del 2026 Rv. 290102-01, N. 19271 del 2022 Rv. 283379-01, N. 31744 del 2003 Rv. 225928-01, N. 4211 del 2026 Rv. 289334-01, N. 24340 del 2025 Rv. 288298-01, N. 25846 del 2018 Rv. 273079-01, N. 36686 del 2023 Rv. 285236-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6402 del 1997 Rv. 207946-01

Sez. 2, Sentenza n. 20699 del 08/05/2026 Cc. (dep. **05/06/2026**) Rv. **290173-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **BELTRANI SERGIO.** *Relatore:* **BELTRANI SERGIO.** *Imputato:* **AMATO DAMIANO.** *P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA.* (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 18/02/2026

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di inquinamento probatorio - Motivazione tratta da un unico parametro fattuale, comune per tutti i coindagati - Valutazione cumulativa delle singole posizioni - Ammissibilità.

SEZIONE SECONDA

In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. può accomunare le singole posizioni dei coindagati in una visione cumulativa, nel caso in cui il pericolo di inquinamento probatorio sia desunto da elementi fattuali comuni, riconducibili al medesimo contesto delittuoso nel quale essi hanno operato, non essendovi necessità di reiterare per ciascuno le stesse ragioni a sostegno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33393 del 2025 Rv. 288742-01, N. 29189 del 2025 Rv. 288537-01, N. 13837 del 2020 Rv. 279101-01, N. 14316 del 2022 Rv. 282978-02, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-01, N. 21144 del 2026 Rv. 290133-01

Sez. 2, Sentenza n. 20461 del 08/05/2026 Ud. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290155-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **SARACO ANTONIO.** *Relatore:* **SARACO ANTONIO.** *Imputato:* **BUTU COSMIN. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/05/2025

651015 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Processo penale telematico - Regime transitorio applicabile alle corti di appello - Istanza trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo del protocollo generale piuttosto che a quello destinato al deposito degli atti penali - Atto processualmente inesistente - Ragioni - Fattispecie.

In tema di deposito di atti processuali, nel regime transitorio del processo penale telematico di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile alle corti d'appello fino all'1 gennaio 2027, ai sensi dell'art. 3, commi 5, 6 e 9, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall'art. 1 d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, è processualmente inesistente l'istanza trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dell'ufficio protocollo generale della corte di appello, anziché a uno degli indirizzi individuati dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, trattandosi di recapito funzionalmente estraneo al deposito, privo di integrazione con i sistemi di gestione del fascicolo penale, oltre che inidoneo a produrre gli effetti costitutivi propri del deposito. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento, in cui la Corte ha escluso ogni forma di sanatoria, poiché la stessa non risultava essere stata inoltrata dalla casella di posta dell'ufficio protocollo a quella dedicata al deposito degli atti penali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 9, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2026 Rv. 289338-01, N. 7047 del 2026 Rv. 289412-01, N. 10258 del 2026 Rv. 289709-01 Rv. 289709-01, N. 14988 del 2026 Rv. 289786-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6565 del 2026 Rv. 289326-01

Sez. 2, Sentenza n. 20451 del 05/05/2026 Ud. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290106-01**

SEZIONE SECONDA

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: ASCIONE MASSIMILIANO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 29/09/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento per vizio di motivazione - Qualificazione giuridica del fatto - Poteri del giudice del rinvio - Limiti - Utilizzo di argomenti della sentenza annullata - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, non è precluso l'utilizzo di segmenti del percorso argomentativo della sentenza annullata, purché inseriti in un "iter" motivazionale che si differenzi, per persuasività, accuratezza e completezza, da quello ritenuto carente dalla sentenza rescindente, fatti salvi in ogni caso i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 30805 del 2024 Rv. 286870-03, N. 34149 del 2019 Rv. 276566-01, N. 3354 del 2026 Rv. 289150-01, N. 38139 del 2024 Rv. 288174-03, N. 7991 del 2026 Rv. 289471-01, N. 19350 del 2021 Rv. 281106-01, N. 8462 del 2019 Rv. 276321-01

Sez. 2, Sentenza n. 20448 del 30/04/2026 Cc. (dep. 03/06/2026) Rv. 290154-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BRIGNONE CATERINA. Relatore: BRIGNONE CATERINA. Imputato: REGIONE PUGLIA C/ GAUDIOMONTE ANTONIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 21/10/2025

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza di non luogo a procedere - Appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. - Ordinanza di rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso l'ordinanza con cui la corte di appello abbia rigettato l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, commi 38 e 39, legge 23 giugno 2017, n. 103, non rientrando tale provvedimento tra quelli espressamente ricorribili per cassazione e non implicando il rinvio alle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. l'estensione del regime impugnatorio previsto dal comma 7 della medesima disposizione. (Vedi: Sez. U, n. 17 del 1992, Rv. 191786-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45511 del 2014 Rv. 261673-01, N. 28583 del 2024 Rv. 286726-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 41350 del 2013 Rv. 257934-01, N. 33086 del 2024 Rv. 286805-01, N. 11064 del 2026 Rv. 289659-01, N. 5454 del 2023 Rv. 284139-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 20449 del 30/04/2026** Cc. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290171-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BRIGNONE CATERINA. Relatore: BRIGNONE CATERINA. Imputato: LAISO ANTONIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 02/03/2026

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Sequestro probatorio - Valutazione del "fumus commissi delicti" - Sindacato del giudice differenziato in base alla fase processuale - Necessità - Procedimento per il delitto di ricettazione - Individuazione del reato presupposto - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sequestro probatorio, la valutazione della sussistenza del "fumus commissi delicti" va differenziata in base alla fase processuale e al grado di sviluppo dell'attività investigativa, sicché, nel caso in cui si proceda per il delitto di ricettazione di una somma di denaro e il vincolo sia disposto in una fase ancora iniziale delle indagini preliminari, non è necessaria la puntuale individuazione della tipologia del reato presupposto, essendo sufficiente che ricorrano elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile l'ipotesi della provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa a decreto di convalida del sequestro di dispositivi informatici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 543 del 2026 Rv. 289205-01, N. 10231 del 2019 Rv. 276283-01, N. 6584 del 2022 Rv. 282629-01, N. 16012 del 2023 Rv. 284522-01, N. 46130 del 2023 Rv. 285348-01, N. 5995 del 2026 Rv. 289814-01, N. 10344 del 2025 Rv. 287719-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

Sez. 2, **Sentenza n. 21083 del 28/04/2026** Ud. (dep. **08/06/2026**) Rv. **290183-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: T. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 22/09/2025

548014 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - Delitto di maltrattamenti - Delitto di estorsione - Concorso apparente di norme - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di maltrattamenti e quello di estorsione posto in essere nell'ambito di una più ampia cornice di sopraffazione familiare o para-familiare, postulando la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. una condotta abituale non orientata ad uno scopo di ingiusto profitto con altrui danno, e quella di cui all'art. 629 cod. pen. una condotta, istantanea o frazionata, teleologicamente diretta alla realizzazione di un vantaggio patrimoniale e non necessariamente connotata da un contesto relazionale qualificato tra l'agente e la vittima, sicché, difettando il rapporto di specialità strutturale richiesto dall'art. 15 cod. pen., trova applicazione il concorso di reati, in quanto il disvalore tipico dei maltrattamenti, insuscettibile di assorbimento nel delitto di estorsione, conserva autonoma rilevanza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28327 del 2020 Rv. 279670-01

Massime precedenti Vedi: N. 46043 del 2018 Rv. 274519-02, N. 1508 del 2019 Rv. 274341-02, N. 12340 del 2023 Rv. 284504-01, N. 15571 del 2013 Rv. 255780-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27727 del 2024 Rv. 286581-01, N. 23427 del 2001 Rv. 218771-01, N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248864-01, N. 1963 del 2011 Rv. 248722-01 Rv. 248722-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 23163 del 28/04/2026 Cc. (dep. **23/06/2026**) Rv. **290264-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: B. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 02/10/2025

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Trattazione orale in udienza pubblica - Richiesta formulata nel ricorso - Inefficacia - Trasmissione dell'istanza alla cancelleria della Corte nel termine di cui all'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità.

In tema di giudizio di legittimità, la richiesta di trattazione orale formulata con il ricorso è priva di effetti, in quanto, alla luce della sequenza procedimentale delineata dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., è necessario che, dopo essere venuta a conoscenza della fissazione dell'udienza, la parte presenti un'autonoma e separata istanza, entro i termini di cui all'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3256 del 2026 Rv. 289224-01, N. 19439 del 2026 Rv. 290031-01, N. 41144 del 2025 Rv. 289008-01, N. 208 del 2026 Rv. 289259-01, N. 33639 del 2025 Rv. 288693-01

Sez. 2, Sentenza n. 23424 del 22/04/2026 Cc. (dep. **24/06/2026**) Rv. **290266-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: AMATO FRANCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 18/02/2026

656015 DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITA' - Difensore indagato nel medesimo procedimento per favoreggiamento di un concorrente del proprio assistito - Conflitto di interessi - Sussistenza.

In tema di difesa tecnica, sussiste l'incompatibilità di cui all'art. 106, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui il difensore di fiducia dell'indagato risulti, a sua volta, indagato nel medesimo procedimento per favoreggiamento nei confronti di altro soggetto individuato, nelle provvisorie imputazioni, quale concorrente del proprio assistito, determinando una tale situazione un conflitto di interessi, che equivale all'assunzione, vietata dalla norma, della difesa di più indagati in posizioni tra loro incompatibili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Massime precedenti Vedi: N. 33132 del 2018 Rv. 273891-01, N. 10887 del 2013 Rv. 254783-01, N. 27827 del 2025 Rv. 288337-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21834 del 2007 Rv. 236373-01

Sez. 2, Sentenza n. 23421 del 22/04/2026 Ud. (dep. **24/06/2026**) Rv. **290265-01**

SEZIONE SECONDA

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: DE STEFANO MANUELA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/07/2025

577031 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - Sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna - Concessione di un beneficio e diniego dell'altro - Motivazione - Requisiti - Fattispecie.

La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna deve illustrare le ragioni per cui gli elementi valutati in senso favorevole all'uno non possano rilevare in relazione all'altro, ovvero indicare gli altri elementi, anche sopravvenuti, che ostino al riconoscimento del beneficio negato. (Fattispecie relativa al delitto di occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica, nella quale la Corte non ha censurato la decisione che aveva negato il beneficio della non menzione valorizzando la protrazione della condotta per molti anni e l'assenza di condotte riparatorie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32963 del 2021 Rv. 281787-01

Massime precedenti Vedi: N. 11992 del 2020 Rv. 278572-01, N. 19648 del 2019 Rv. 275748-01, N. 18396 del 2017 Rv. 269638-01, N. 16366 del 2019 Rv. 275813-01, N. 24362 del 2023 Rv. 284669-01, N. 10527 del 2026 Rv. 289701-01, N. 22757 del 2026 Rv. 290112-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1235 del 2011 Rv. 248866-01

Sez. 2, Sentenza n. 21079 del 14/04/2026 Ud. (dep. **08/06/2026**) Rv. **290158-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: S. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 19/11/2025

594238 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSESSO - IN GENERE (NOZIONE) - Rapina o furto - Tutela del "possesso penalistico" - Nozione - Sottrazione di sostanza stupefacente illecitamente detenuta dalla persona offesa - Configurabilità - Fondamento.

I delitti di rapina o di furto, postulando la tutela del "possesso penalistico", inteso quale signoria di fatto sulla "res", pur se non sorretta da base giuridica, ovvero clandestina o addirittura illecita, sono configurabili anche nel caso in cui abbiano ad oggetto sostanze stupefacenti illecitamente detenute dalla persona offesa, sussistendo il requisito della alienità della cosa, dovendosene escludere la natura di "res nullius", e non essendovi motivo di negare tutela al soggetto che versi "in re illecita" giustificando condotte palesemente connotate da disvalore sociale. (Cfr: n. 1504 del 1979, Rv. 141089-01; n. 8755 del 1991, Rv. 188116-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37818 del 2020 Rv. 280361-03, N. 7193 del 2024 Rv. 285824-01, N. 44707 del 2024 Rv. 287304-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975-01

Sez. 2, Sentenza n. 24020 del 02/04/2026 Ud. (dep. **30/06/2026**) Rv. **290267-01**

SEZIONE SECONDA

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: IOVINELLA ALESSANDRO. P.M. CONDEMI LAURA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/11/2025

609042 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - Attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. - Riconoscimento della recidiva - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni.

La concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., fondata sul contributo conoscitivo prestato dall'imputato, non è incompatibile con l'applicazione della recidiva, in quanto la valutazione della maggiore pericolosità sociale propria di quest'ultima si pone, rispetto alla prima, su un piano logicamente e giuridicamente distinto, postulando un apprezzamento, in concreto, del rapporto tra il fatto per cui si procede e la pregressa condotta criminosa, anche se risalente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Decreto Legge 31/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4218 del 2026 Rv. 289369-02, N. 10988 del 2023 Rv. 284425-01, N. 34126 del 2024 Rv. 286921 - 07, N. 24130 del 2025 Rv. 288508-03, N. 52513 del 2018 Rv. 274190-01, N. 16011 del 2025 Rv. 287980-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32318 del 2023 Rv. 284878-01, N. 10713 del 2010 Rv. 245930-01, N. 20798 del 2011 Rv. 249664-01

Sez. 2, Sentenza n. 23568 del 31/03/2026 Ud. (dep. 25/06/2026) Rv. 290269-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: BELTRANI SERGIO. Imputato: K. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 31/03/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado - Rivalutazione della prova dichiarativa decisiva senza sua previa rinnovazione - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità in cassazione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, l'omessa rinnovazione della prova testimoniale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice del gravame che, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, proceda, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della pronuncia assolutoria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, censurabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che solo dalla lettura della motivazione della sentenza di appello è dato verificare la sussistenza della patologia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 18530 del 2020 Rv. 279303-01, N. 9128 del 2025 Rv. 287682-01, N. 8283 del 2024 Rv. 285869-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14426 del 2019 Rv. 275112-03, N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 20522 del 26/03/2026 Cc. (dep. **04/06/2026**) Rv. **290172-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: YE WENBIN. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 08/01/2026

664092 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITA' - Indagato alloglotto - Ordinanza che dispone una misura cautelare personale - Diritto alla traduzione entro un termine congruo - Violazione - Nullità a regime intermedio - Allegazione di un concreto interesse - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, la persona alloglotta che si dolga della tardiva traduzione dell'ordinanza cautelare ha l'onere di allegare uno specifico e concreto interesse leso dal ritardo, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che viene in rilievo, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare la congruità del termine assegnato per la traduzione sulla base delle circostanze del caso concreto, compresa la difficoltà di reperire un interprete o la complessità del provvedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di traduzione eseguita in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., il termine per proporre riesame, se non ancora spirato, decorre nuovamente dal momento in cui la persona sottoposta a cautela viene a conoscenza dell'atto tradotto, mentre invece, se tale termine è già spirato, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2714 del 2025 Rv. 287455-01 Rv. 287455-01

Massime precedenti Vedi: N. 28440 del 2025 Rv. 288423-01, N. 40417 del 2025 Rv. 289002-01, N. 27103 del 2024 Rv. 286797-01, N. 10485 del 2025 Rv. 287580-01, N. 48469 del 2008 Rv. 242147-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 2, Sentenza n. 20517 del 10/03/2026 Ud. (dep. **04/06/2026**) Rv. **290156-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: BONALUMI OLINTO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 16/04/2025

665003 NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE - Notificazione a mezzo PEC dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Codifensore munito di PEC non comunicata all'ordine professionale - Notifica effettuata per suo conto presso l'altro codifensore munito di PEC - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di notificazioni al difensore, non è viziata da nullità la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari eseguita a mezzo PEC presso il codifensore anche per conto di quello che, pur essendone munito, non l'abbia comunicata all'ordine professionale, atteso il reciproco dovere di comunicazione e cooperazione gravante sui codifensori nell'esercizio della difesa e nel regolare svolgimento del procedimento, improntato al dovere di lealtà.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 4641 del 2021 Rv. 280636-01, N. 49162 del 2018 Rv. 275024-01, N. 51137 del 2019 Rv. 278060-01, N. 44551 del 2009 Rv. 245502-01, N. 12736 del 2026 Rv. 289725-02, N. 51348 del 2016 Rv. 268619-01, N. 14216 del 2020 Rv. 279295-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22242 del 2011 Rv. 249651-01

Sez. 2, Sentenza n. 21066 del 25/02/2026 Ud. (dep. **08/06/2026**) Rv. **290174-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: BELTRANI SERGIO. Imputato: M. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 20/10/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Ricorso per cassazione inammissibile - Prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello - Declaratoria - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio è stato di recente avvalorato, sia pur indirettamente, dal disposto dell'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che esclude espressamente la declaratoria di improcedibilità del giudizio d'impugnazione in caso di ricorso inammissibile). (Vedi: Sez. U, n. 21 del 1995, Rv. 199903-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 1999 Rv. 213981-01, N. 20971 del 2025 Rv. 288268-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 320 del 2000 Rv. 217266-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33542 del 2001 Rv. 219531-01, N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01, N. 23428 del 2005 Rv. 231164-01

Sez. 2, Sentenza n. 21704 del 25/02/2026 Cc. (dep. **12/06/2026**) Rv. **290184-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: BELTRANI SERGIO. Imputato: OUBAH BADR. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 08/06/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Ricorso per cassazione inammissibile - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione - Rilevabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio ha trovato testuale conferma nel disposto, di portata generale, di cui all'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non potendosi ritenere che il rapporto tra la citata causa di

SEZIONE SECONDA

improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso muti a seconda che l'impugnazione sia coltivata agli effetti civili o penali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. B N1

Massime precedenti Conformi: N. 43883 del 2021 Rv. 283043-01, N. 40349 del 2024 Rv. 287085-01, N. 20971 del 2025 Rv. 288268-01

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 1999 Rv. 213981-01, N. 21066 del 2026 Rv. 290174-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01, N. 320 del 2000 Rv. 217266-01, N. 23428 del 2005 Rv. 231164-01

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 23011 del 11/06/2026** Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290187-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **PMT. P.M. BALDI FULVIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TRANI, 17/12/2025

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Esecuzione - Istanza di condono o sanatoria - Sospensione - Condizioni.

Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, è tenuto a compiere, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., un effettivo scrutinio sullo stato del procedimento amministrativo, sul prevedibile esito dell'istanza, sull'assenza di cause ostative e sulla durata necessaria alla sua definizione, potendo accordare la sospensione nel solo caso in cui sia ragionevolmente preventivabile un rapido esaurimento della procedura con l'adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47263 del 2014 Rv. 261212-01, N. 9145 del 2016 Rv. 266763-01

Massime precedenti Vedi: N. 2230 del 2022 Rv. 282692-01, N. 35203 del 2019 Rv. 277500-01

Sez. 3, **Sentenza n. 23006 del 11/06/2026** Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290181-02

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **AIELLO GIOVANNI BATTISTA. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/03/2026

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - "Giudicato esecutivo" - Efficacia preclusiva - Diversità soggettiva della parte istante - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di incidente di esecuzione, il c.d. giudicato esecutivo preclude una nuova pronuncia su fatti o questioni che abbiano già formato oggetto della precedente decisione, in assenza di nuovi elementi, anche quando l'istanza sia proposta da un soggetto diverso. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che integrasse un elemento nuovo idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. una perizia di parte che si limitava a fornire una diversa valutazione tecnico-giuridica di elementi già conosciuti e scrutinati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27712 del 2020 Rv. 279786-01, N. 4761 del 2025 Rv. 287553-01, N. 36547 del 2025 Rv. 288873-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 23006 del 11/06/2026** Cc. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290181-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: AIELLO GIOVANNI BATTISTA. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/03/2026

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso per cassazione - Citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati - Rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione a favore della cassa delle ammende - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, la citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di "allucinazione informatica", è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l'aumento dell'importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate e che l'allegazione di precedenti inesistenti non costituisce mera debolezza argomentativa, ma condotta positivamente colpevole che altera la correttezza del contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e lede l'obbligo minimo di verifica delle fonti che deve assistere gli atti difensivi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45862 del 2024 Rv. 287349-01

Sez. 3, **Sentenza n. 23744 del 11/06/2026** Cc. (dep. **26/06/2026**) Rv. **290192-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: CARBONE MARIA LUISA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOLA, 20/03/2026

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Violazioni sia edilizie e urbanistiche che sismiche - Permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 - Ammissibilità - Esclusione - Ordine di demolizione - Necessità - Disciplina sismica di cui all'art. 98 d.P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di reati edilizi, è preclusa la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con conseguente dovere per il giudice di adottare l'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 44 d.P.R. cit., nel caso in cui siano state realizzate opere abusive non solo in rapporto ai profili edilizi e urbanistici ma anche a quello sismico, perché l'ordinamento vigente non ammette l'istituto della sanatoria sismica postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo in ordine a tale aspetto, e non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, la cui operatività è limitata all'ipotesi in cui ricorrono esclusivamente violazioni della normativa antisismica.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 5750 del 2023 Rv. 284314-01, N. 11169 del 2025 Rv. 287665-01, N. 2357 del 2023 Rv. 284058-01, N. 54707 del 2018 Rv. 274212-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 23013 del 11/06/2026** Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290288-01

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **SCARCELLA ALESSIO**. Relatore: **SCARCELLA ALESSIO**. Imputato: **E. P.M. PARASPORO CINZIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 03/04/2026

661076 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - Vizio di travisamento della prova - Deducibilità in cassazione - Carattere della decisività del dato probatorio travisato od omesso - Necessità - Fattispecie.

Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente idoneo a disarticolare l'impianto logico del provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'omessa valutazione della presenza di un secondo profilo genetico maschile sugli indumenti della vittima, non attribuibile all'indagato, in un procedimento cautelare in materia di violenza sessuale in cui la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è stata ritenuta fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, nonché su riscontri clinici, accertamenti di polizia e dati localizzativi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Conformi: N. 5146 del 2014 Rv. 258774-01, N. 54281 del 2017 Rv. 272492-01, N. 48050 del 2019 Rv. 277758-01, N. 8610 del 2020 Rv. 278457-01, N. 24667 del 2007 Rv. 237207-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253214-01

Sez. 3, **Sentenza n. 20954 del 28/05/2026** Ud. (dep. 08/06/2026) Rv. 290127-01

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **GALANTI ALBERTO**. Relatore: **GALANTI ALBERTO**. Imputato: **T. P.M. BALDI FULVIO**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 14/11/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Violenza sessuale ai danni di minore degli anni dieci - Modifiche alla cornice edittale introdotte dalla legge n. 69 del 2019 - Fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge - Competenza per materia - Tribunale collegiale - Sussistenza - Ragioni.

In tema di violenza sessuale, competente per materia a giudicare del delitto aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen., commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, è, per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, il tribunale in composizione collegiale, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla corte d'assise, valore essenzialmente sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 13 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis lett. C, Costituzione art. 25 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 42465 del 2024 Rv. 287186-01, N. 21590 del 2025 Rv. 288319-01

Massime precedenti Difformi: N. 28485 del 2024 Rv. 286706-01, N. 37184 del 2025 Rv. 288802-01

Massime precedenti Vedi: N. 172 del 2000 Rv. 215362-01, N. 12148 del 2005 Rv. 231844-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3821 del 2006 Rv. 232592-01

Sez. 3, Sentenza n. 23000 del 28/05/2026 Cc. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290178-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.**
Imputato: **ESPOSITO LUCIA.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 19/02/2026

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conti correnti non ancora eseguito - Blocco dell'operatività del conto per effetto della preliminare attività ricognitiva della polizia giudiziaria - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.

Sussiste l'interesse concreto e attuale del titolare o del contitolare di un conto corrente in attivo a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di tale rapporto, sebbene il provvedimento non sia stato ancora eseguito, qualora l'attività ricognitiva della polizia giudiziaria abbia determinato il "blocco" dell'operatività del conto e, quindi, l'indisponibilità giuridica di esso per il titolare. (Fattispecie relativa ad istanza di riesame presentata da un terzo non indagato contitolare del rapporto di conto corrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 452 quaterdecies

Massime precedenti Conformi: N. 40069 del 2021 Rv. 282339-01

Massime precedenti Vedi: N. 3465 del 2021 Rv. 280629-01, N. 14526 del 2025 Rv. 287823-01, N. 16535 del 2017 Rv. 269875-01, N. 14772 del 2018 Rv. 272657-01

Sez. 3, Sentenza n. 23723 del 27/05/2026 Ud. (dep. **26/06/2026**) Rv. **290163-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **VERDEROSA PIA.** *Relatore:* **VERDEROSA PIA.**
Imputato: **KUMAR RAMAN.** *P.M.* **DI NARDO MARILIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 01/12/2025

569000 NAVIGAZIONE - Reato di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2005 - Omessa comunicazione all'autorità marittima di guasti o difetti incidenti sulla capacità di manovra o sulla navigabilità dell'imbarcazione determinati volontariamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, integra la contravvenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, la mancata comunicazione all'autorità marittima competente di qualsiasi guasto o difetto idoneo ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità dell'imbarcazione, anche volontariamente cagionato, ove sia tale da compromettere la sicurezza della navigazione, trattandosi di reato di pericolo presunto. (Fattispecie relativa alla omessa comunicazione del mancato funzionamento dell'elica di prora, messa fuori servizio dal comandante della nave).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/06/2002 num. 59, Cod. Navig. art. 1174, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 196 art. 1, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 196 art. 17 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 196 art. 25 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6867 del 2026 Rv. 289392-01, N. 24711 del 2025 Rv. 288332-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 23909 del 20/05/2026** Ud. (dep. 30/06/2026) Rv. 290249-01

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI**. Estensore: **SCARCELLA ALESSIO**. Relatore: **SCARCELLA ALESSIO**. Imputato: **PG C/ CARUSO ROCCO**. P.M. **GARGIULO RAFFAELE**. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE VERCELLI, 10/11/2025

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Contravvenzioni antinfortunistiche - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Inerzia rispetto alle prescrizioni impartite - Omesso pagamento della somma dovuta - Pluralità di violazioni - Rilevanza - Indicazione.

In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è automaticamente esclusa né dall'inerzia del contravventore rispetto alle prescrizioni impartite e dall'omesso pagamento della somma dovuta ai sensi del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, né dalla pluralità di violazioni, ferma restando la necessità di una espressa motivazione in ordine a tali evenienze, nella quale si proceda ad una valutazione complessa e congiunta, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta, dell'esiguità del pericolo rispetto al bene giuridico tutelato e della condotta successiva al reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 1 lett. BBIS, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37 com. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 5 lett. C, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 5 lett. E, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 159 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 776 del 2018 Rv. 271863-01, N. 23184 del 2020 Rv. 280158-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 20947 del 20/05/2026** Cc. (dep. 05/06/2026) Rv. 290126-01

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI**. Estensore: **SCARCELLA ALESSIO**. Relatore: **SCARCELLA ALESSIO**. Imputato: **CAVALIERE SALVATORE**. P.M. **GARGIULO RAFFAELE**. (Conf.)

Qualifica opposizione il ricorso, GIP TRIBUNALE LATINA, 10/09/2025

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Istanza di restituzione di beni in sequestro - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Qualificazione del ricorso per cassazione erroneamente proposto come opposizione - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.

In tema di esecuzione penale, avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza di restituzione di beni sequestrati è esperibile esclusivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso per cassazione erroneamente proposto non può essere esaminato come tale; questo mezzo di impugnazione, però, qualora rechi in sé tutti gli elementi sostanziali dell'opposizione, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di economia processuale, deve essere riqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 25615 del 2008 Rv. 240529-01, N. 15888 del 2026 Rv. 289757-01, N. 39515 del 2017 Rv. 271460-01, N. 23901 del 2009 Rv. 244221-01, N. 14724 del 2004 Rv. 228605-01, N. 15149 del 2008 Rv. 239733-01

Massime precedenti Difformi: N. 45326 del 2007 Rv. 238157-01

Massime precedenti Vedi: N. 37343 del 2007 Rv. 237508-01, N. 25226 del 2015 Rv. 263975-01, N. 35408 del 2010 Rv. 248634-01 Rv. 248633-01, N. 37134 del 2009 Rv. 245130-01

Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/04/2026 Cc. (dep. **05/06/2026**) Rv. **290125-01**

Presidente: **DI STASI ANTONELLA.** *Estensore:* **BATTISTINI MASSIMO.** *Relatore:* **BATTISTINI MASSIMO.** *Imputato:* **MANNINI ROBERTO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 03/02/2026

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari – Dichiarazione infedele – Plusvalenze e proventi derivanti da operazioni su "bitcoin" – Operazioni speculative anteriori all'introduzione della lett. c-sexies) dell'art. 67, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, ad opera dell'art. 1, comma 127, legge n. 197 del 2022 – Rilevanza penale – Fondamento.

In tema di reati tributari, integra il delitto di dichiarazione infedele l'omessa dichiarazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da operazioni con finalità speculative aventi ad oggetto "bitcoin", anche se realizzati prima dell'introduzione della lett. c-sexies) dell'art. 67, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad opera dell'art. 1, comma 127, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, atteso che tale disposizione non ha introdotto un nuovo obbligo impositivo, ma si è limitata a disciplinare con maggiore dettaglio una fattispecie i cui proventi rientravano già tra quelli imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del medesimo d.P.R.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. C, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 127 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 8269 del 2025 Rv. 287523-01, N. 44378 del 2022 Rv. 284124-01, N. 26807 del 2020 Rv. 279590-01

Sez. 3, Sentenza n. 20385 del 21/04/2026 Ud. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290149-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **FRIGERIO ANTONIO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 20/02/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Omesso versamento dell'IVA - Configurabilità del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Dichiarazione del contribuente da cui risulti il debito fiscale - Acquisizione al fascicolo processuale - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si richiede l'acquisizione al fascicolo processuale della dichiarazione fiscale del contribuente o di alcuna prova legale, essendo sufficiente che il giudice accerti, al di là di ogni ragionevole dubbio e con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che l'omesso versamento, per un importo superiore alla soglia di punibilità, abbia ad oggetto l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA e l'entità delle somme dichiarate dal contribuente ai fini del calcolo dell'imposta fossero state correttamente accertate dai giudici di merito sulla base di quanto

SEZIONE TERZA

indicato nella comunicazione della notizia di reato dell'Agenzia delle Entrate, acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28489 del 2020 Rv. 280015-01

Massime precedenti Vedi: N. 38487 del 2016 Rv. 268012-01, N. 8784 del 2020 Rv. 278266-01

Sez. 3, Sentenza n. 20388 del 21/04/2026 Ud. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290140-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **GALLUCCIO SERGIO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/09/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Cessazione dell'attività d'impresa o estinzione dell'ente - Permanenza decennale dell'obbligo di conservazione dei documenti contabili - Sussistenza - Verifica fiscale iniziata successivamente a tali eventi - Momento consumativo del reato - Individuazione.

In tema di reati tributari, la cessazione dell'attività d'impresa o l'estinzione dell'ente non determinano il venir meno dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dall'ultima registrazione, sicché, ove la verifica fiscale abbia avuto inizio successivamente a tali eventi, e sussistano gli elementi costitutivi del delitto di occultamento di documenti contabili di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quest'ultimo, avendo natura di reato permanente, si consuma solo alla conclusione del precisato accertamento ispettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 2496, Cod. Civ. art. 2519

Massime precedenti Vedi: N. 40317 del 2021 Rv. 282340-01, N. 38376 del 2015 Rv. 264676-01, N. 11469 del 2025 Rv. 287669-01

Sez. 3, Sentenza n. 20733 del 15/04/2026 Cc. (dep. **05/06/2026**) Rv. **290124-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Relatore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Imputato:* **COLASURDO DOMENICO ANTONIO. P.M. DALL'OLIO MARCO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE LARINO, 21/11/2025

663077 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorribilità per cassazione - Limiti del sindacato - Violazione di legge - Contenuto.

L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., pronunciata a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost., per il solo vizio di violazione di legge, nel quale rientrano sia la motivazione mancante, sia la motivazione meramente apparente, la prima delle quali è rilevabile anche quando il discorso giustificativo, pur non essendo completamente omesso, è privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12294 del 2025 Rv. 287782-01, N. 611 del 2024 Rv. 285604-01, N. 36468 del 2023 Rv. 285076-01, N. 11263 del 2026 Rv. 289545-01, N. 5454 del 2023 Rv. 284139-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25932 del 2008 Rv. 239692-01, N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01, N. 25080 del 2003 Rv. 224610-01

Sez. 3, Sentenza n. 22855 del 08/04/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290270-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PMT C/ I.A.S. SPA. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SIRACUSA, 12/12/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo di stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale - Adozione di misure di bilanciamento da parte del Governo - Sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo contenente tali misure - Ammissibilità - Sussistenza - Limiti.

In tema di sequestro preventivo di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, conv. dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando le misure dirette ad assicurare il bilanciamento tra continuità dell'attività produttiva e salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e tutela della sicurezza sul lavoro, della salute e dell'ambiente, dall'altro, sono state adottate con decreto del Governo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, disp. att. cod. proc. pen., il giudice penale non può procedere a un autonomo contemperamento dei contrapposti interessi, atteso il dato testuale della disposizione citata, ma può vietare la prosecuzione dell'attività all'esito di un sindacato in via incidentale della conformità del provvedimento governativo, avente natura amministrativa, ai limiti costituzionali e legislativi che ne condizionano la legittimità, verificando in particolare la temporaneità delle misure prescelte, la loro funzionalità al superamento della compromissione ambientale e del rischio per la salute umana, nonché il rispetto dei parametri inderogabili fissati dalla legge, oltre i quali la compressione del bene ambiente eccede i limiti del bilanciamento consentito dall'art. 41, secondo comma, Cost.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Decreto Legge 05/12/2022 num. 187 art. 1, Legge 01/02/2023 num. 10 art. 1, Decreto Legge 05/01/2023 num. 2 art. 6, Legge 03/03/2023 num. 17 art. 1, Decreto Legisl. 03/12/2012 num. 207 art. 1, Legge 24/12/2012 num. 231 art. 1, DPCM 03/02/2023 art. 2, DPCM 03/02/2023 art. 3, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1 lett. OO, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 107, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 41 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 46477 del 2017 Rv. 273218-01, N. 12389 del 2017 Rv. 271170-01, N. 27148 del 2023 Rv. 284735-03, N. 38856 del 2018 Rv. 273703-01, N. 10247 del 2024 Rv. 286041-01, N. 56678 del 2018 Rv. 275565-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 21130 del 31/03/2026** Ud. (dep. **09/06/2026**) Rv. **290143-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA**. Estensore: **CORBO ANTONIO**. Relatore: **CORBO ANTONIO**.
Imputato: **L. P.M. TOCCI STEFANO**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 09/05/2025

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Ulteriore riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Procedimenti per i quali è precluso l'accesso al giudizio abbreviato - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto, previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si applica esclusivamente ai procedimenti penali in trattazione nelle forme del giudizio abbreviato al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 o a quelli per i quali sia possibile l'accesso a tale rito secondo la disciplina ordinaria, in quanto la citata disposizione introduce una regola di natura mista, sostanziale e processuale, siccome applicabile solo in caso di giudizio abbreviato, e che non può nemmeno costituire il presupposto per la remissione in termini ai fini dell'accesso al precisato procedimento speciale ove tale facoltà sia preclusa, stanti l'assenza di disposizioni transitorie e l'operatività del principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 23569 del 2024 Rv. 286740-01, N. 5351 del 2026 Rv. 289518-01, N. 28322 del 2025 Rv. 288339-01

Sez. 3, **Sentenza n. 22848 del 31/03/2026** Cc. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290186-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA**. Estensore: **GIORGIANNI GIOVANNI**. Relatore: **GIORGIANNI GIOVANNI**. Imputato: **DI MEGLIO LUCIA**. P.M. **TOCCI STEFANO**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 30/12/2025

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Legittimazione all'impugnazione del provvedimento di sequestro - Interesse a impugnare - Necessità di entrambi i requisiti per l'ammissibilità del riesame reale - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità del riesame reale devono concorrere sia la legittimazione all'impugnazione, attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. a determinati soggetti titolari di una situazione giuridica astrattamente meritevole di tutela, sia, come richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l'interesse ad impugnare, ravvisabile nel caso in cui l'impugnante allegghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. (Fattispecie relativa a riesame proposto dall'indagato in proprio avverso il sequestro di un immobile appartenente alla società di cui era rappresentante legale, ritenuto inammissibile per mancata allegazione di un interesse personale alla rimozione del vincolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 44036 del 2008 Rv. 241673-01, N. 3397 del 2013 Rv. 254311-01, N. 365 del 1999 Rv. 212800-01, N. 18419 del 2024 Rv. 286321-01, N. 2465 del 2019 Rv. 275257-01, N. 20118 del 2015 Rv. 263799-01, N. 6779 del 2019 Rv. 274992-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01, N. 7983 del 2026 Rv. 289319-01

Sez. 3, **Sentenza n. 21990 del 25/03/2026** Ud. (dep. 15/06/2026) Rv. **290141-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: MAGAZZU' NUNZIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 20/10/2025

535000 DEMANIO - Occupazione abusiva di spazio demaniale - Veicoli - Distinzione tra reato e illecito amministrativo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, affinché si configuri la violazione amministrativa di cui all'art. 1161, comma secondo, cod. nav., anziché il reato previsto dal comma primo della medesima disposizione, è necessario che i "veicoli" mediante i quali l'occupazione è realizzata siano mezzi effettivamente capaci di circolare su strada nella situazione in cui concretamente si trovano, mentre non è sufficiente la loro collocazione sul sito senza trasformazioni irreversibili del suolo o senza manufatti stabilmente infissi nel terreno, in quanto il legislatore, con la citata disposizione, ha inteso escludere l'antigiuridicità penale di condotte di minima rilevanza dalle quali non deriva una modificazione permanente dello spazio e in relazione alle quali è possibile l'immediata rimozione anche da parte dello stesso agente accertante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente affermata la sussistenza del reato di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., in relazione a un furgone adibito alla vendita di generi alimentari, che, ubicato su suolo demaniale, si trovava sollevato da terra, poggiato su supporti stabili e collegato alla rete elettrica).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161 com. 1, Cod. Navig. art. 1161 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 16670 del 2003 Rv. 224476-01 Rv. 224476-01, N. 33471 del 2006 Rv. 235123-01 Rv. 235123-01, N. 35790 del 2017 Rv. 271396-01

Sez. 3, **Sentenza n. 21987 del 25/03/2026** Ud. (dep. 15/06/2026) Rv. **290150-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: ZUMKELLER FERBACH ALEXANDRA MONIQUE MARGUERITE. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 15/12/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2002 - Titoli abilitativi - Disposizioni regionali - Competenza esclusiva in materia urbanistica - Limiti - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, integra la contravvenzione di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di un'opera in assenza del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione statale, ancorché non richiesto da quella regionale, posto che quest'ultima, anche quando emanata nell'esercizio della competenza esclusiva in materia urbanistica spettante alle Regioni a statuto speciale, non può derogare ai principi della materia dettati dalla legge statale, nei quali rientra la disciplina dei titoli abilitativi conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale, sent. n. 303 del 2003, ma deve essere interpretata in modo da non collidere con essi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di opere per le quali la Corte ha ritenuto necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, escludendo la prevalenza dell'art. 20, comma 1, legge Regione Sicilia, 16 aprile 2003, n. 4).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 16/04/2003 num. 4 art. 20, Regio Decr. Legisl.

SEZIONE TERZA

15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 1, Costituzione art. 117 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28560 del 2014 Rv. 259938-01, N. 46500 del 2018 Rv. 274173-01, N. 30657 del 2017 Rv. 270210-01, N. 26660 del 2025 Rv. 288232-01

Sez. 3, Sentenza n. 23502 del 05/03/2026 Ud. (dep. **25/06/2026**) Rv. **290191-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **VERGINE CINZIA.** *Relatore:* **VERGINE CINZIA.** *Imputato:* **SIMONINI DANIELE.** *P.M.* **BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVERETO, 10/06/2025

588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 5, lett. g), legge n. 283 del 1962 - Additivi chimici - Nitrato di potassio (E252) - Prodotti di origine animale - Distinzione tra "preparazioni di carne" e "prodotti a base di carne" - Rilevanza ai fini dell'integrazione del reato - Criteri - Fattispecie.

Integra la contravvenzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, l'impiego del nitrato di potassio (E252) nelle "preparazioni di carne", conservante consentito solo nei "prodotti a base di carne", categorie che, ai sensi dell'allegato I del reg. n. 853/2004/CE, si distinguono in base all'effetto sostanziale del processo produttivo sulla struttura muscolo-fibrosa della carne, che nelle "preparazioni" rimane sostanzialmente inalterata, mentre nei "prodotti a base di carne" risulta modificata in modo tale da determinare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca, evidente sulla superficie di taglio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la contravvenzione per l'impiego di nitrato di potassio nella produzione di salsiccia fresca, quale la "salsiccia trentina" o "salamella trentina", qualificata come "preparazione di carne").

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. G CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 853 all. I, Regolam. Consiglio CEE 16/12/2008 num. 1333 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 16/12/2008 num. 1333 all. II

Massime precedenti Vedi: N. 1936 del 1997 Rv. 207902-01, N. 12532 del 2020 Rv. 279066-01

Sez. 3, Sentenza n. 20717 del 27/02/2026 Ud. (dep. **05/06/2026**) Rv. **289915-01**

Presidente: **DI STASI ANTONELLA.** *Estensore:* **ZUNICA FABIO.** *Relatore:* **ZUNICA FABIO.** *Imputato:* **D. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 25/06/2025

603101 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Aggravante della violenza commessa su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 4) cod. pen. - Autore del reato a sua volta sottoposto a restrizioni della libertà personale - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di violenza sessuale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 4), cod. pen. anche nel caso in cui il soggetto agente è sottoposto, a sua volta, a limitazioni della libertà personale, essendo, comunque, ravvisabile l'approfittamento della condizione di maggiore vulnerabilità della persona offesa, elemento costituente la "ratio" dell'inasprimento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa da un detenuto ai danni di un compagno di cella).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 49586 del 2009 Rv. 245756-01, N. 45645 del 2003 Rv. 227610-01, N. 17383 del 2021 Rv. 281337-01, N. 42682 del 2015 Rv. 265325-01, N. 35990 del 2020 Rv. 280822-01

Sez. 3, Sentenza n. 22003 del 12/02/2026 Cc. (dep. 15/06/2026) Rv. 290142-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **PMT C/ COLELLA AMERIGO. P.M. MIRANDA MARIA LUISA.** (Diff.)

Rigetta, TRIB.SEZ.DIST. ISCHIA, 16/07/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con ricorso per cassazione "per saltum", seppure nei limiti dei soli vizi di legittimità, in quanto il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla "sentenza di primo grado" senza ulteriori specificazioni, non limita la proponibilità immediata dell'impugnativa alle sentenze emesse a conclusione del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 28063 del 2024 Rv. 286724-01, N. 6068 del 2026 Rv. 289327-01

Massime precedenti Vedi: N. 12864 del 2022 Rv. 283367-01, N. 18305 del 2019 Rv. 275916-01, N. 29406 del 2025 Rv. 288383-01, N. 27526 del 2018 Rv. 272963-01, N. 34872 del 2018 Rv. 273426-01, N. 22551 del 2024 Rv. 286561-01, N. 33086 del 2024 Rv. 286805-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 3, Sentenza n. 21981 del 11/12/2025 Ud. (dep. 15/06/2026) Rv. 290161-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **PMT C/ SICIGNANO ANNA. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 18/11/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Delitto di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza - Presenza nel nucleo familiare del beneficiario di persona agli arresti domiciliari - Obbligo di comunicazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, non integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il richiedente che omette di dichiarare la sottoposizione agli arresti domiciliari di un componente del nucleo familiare per reati diversi da quelli indicati dall'art. 7, comma 3, del medesimo decreto, poiché, in tale condizione, il soggetto continua a gravare sulla

SEZIONE TERZA

famiglia e non vi sono preclusioni normative a computare lo stesso ai fini del parametro della scala di equivalenza, rilevante per la concessione del beneficio e per la determinazione del suo importo. (Fattispecie relativa a componente del nucleo familiare sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 3 com. 13 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, DPCM 05/12/2013 art. 3, DPCM 05/12/2013 art. 4 com. 2, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19873 del 2025 Rv. 288106-01, N. 24419 del 2025 Rv. 288397-01, N. 1351 del 2022 Rv. 282637-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 3, Sentenza n. 21983 del 11/12/2025 Ud. (dep. **15/06/2026**) Rv. **290179-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: MARCATO DAVIDE. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COMO, 02/07/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Travisamento della prova documentale - Principio di autosufficienza del ricorso - Documento depositato telematicamente - Onere della prova a carico del ricorrente - Contenuto.

In tema di ricorso per cassazione, quando deduce il travisamento di una prova documentale depositata telematicamente, il ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di dimostrare, a pena di inammissibilità, sia l'avvenuto deposito del documento tramite il portale telematico, sia la produzione ed acquisizione dello stesso agli atti del fascicolo per il dibattimento, poiché solo il provvedimento di ammissione determina l'ingresso della prova nel patrimonio conoscitivo del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 45036 del 2010 Rv. 249035-01, N. 35164 del 2019 Rv. 276432-01, N. 43322 del 2014 Rv. 260994-01, N. 5897 del 2021 Rv. 280419-01, N. 9923 del 2012 Rv. 252349-01, N. 18335 del 2018 Rv. 273261-01, N. 48422 del 2019 Rv. 277796-01

Sez. 3, Sentenza n. 23496 del 02/12/2025 Ud. (dep. **25/06/2026**) Rv. **290162-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: P. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 25/03/2025

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Concorso tra un'aggravante comune ed un'aggravante ad effetto speciale - Aumento della pena per l'aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l'aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di circostanze, nel caso in cui concorrano un'aggravante comune ed un'altra a effetto speciale, dopo aver operato l'aumento di pena per quest'ultima, il giudice, a norma dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base dei principi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, "può" e non "deve" applicare l'ulteriore aumento di pena per l'aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta. (Fattispecie relativa al concorso tra la recidiva reiterata qualificata e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., nella quale la Corte ha puntualizzato che quest'ultima, pur prevedendo l'aumento "secco" di un terzo della pena base, non è annoverabile tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali rientrano solo quelle che importano un aumento di pena superiore a un terzo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 63 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5622 del 2022 Rv. 282594-01, N. 5768 del 2026 Rv. 289377-01, N. 17787 del 2025 Rv. 287987-01, N. 29733 del 2025 Rv. 288437-01

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 23129 del 18/06/2026 Cc. (dep. 23/06/2026) Rv. 290130-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: DI STEFANO CARMELO. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 24/03/2026

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Svolgimento di colloquio in condizioni di intimità - Sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024 - Matrimonio celebrato in carcere - Pregressa convivenza o precedente stabilità del legame - Necessità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, la richiesta di effettuare colloqui con la propria coniuge in condizioni di intimità, avanzata sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, a seguito di matrimonio celebrato all'interno del carcere, non può essere rigettata in ragione della mancanza di pregressa stabilità del vincolo affettivo o dell'assenza di precedente convivenza tra i coniugi, posto che il diritto all'affettività discende dalla stessa celebrazione del matrimonio, afferendo le menzionate condizioni ai soli rapporti "more uxorio".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 882 del 2016 Rv. 265717-01, N. 11603 del 2026 Rv. 289680-01, N. 8 del 2025 Rv. 288166-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25079 del 2003 Rv. 224603-01

Sez. 4, Sentenza n. 23130 del 18/06/2026 Cc. (dep. 23/06/2026) Rv. 290131-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: G. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 18/03/2026

673053 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE - Nozione di interesse - Requisiti - Interesse non patrimoniale - Rilevanza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricusazione, la nozione di interesse di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 223, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alle cause di ricusazione del perito, è inclusiva dell'interesse non patrimoniale, purché specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a perito che, in epoca anteriore al conferimento dell'incarico, aveva frequentato un corso di specializzazione post-universitario, nel cui ambito il consulente di parte aveva svolto il ruolo di supervisore della produzione scientifica concernente il "master").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44436 del 2022 Rv. 284151-01, N. 1711 del 1998 Rv. 211132-01, N. 4452 del 1998 Rv. 210839-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 22453 del 10/06/2026** Cc. (dep. 17/06/2026) Rv. 290129-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. Estensore: **VIGNALE LUCIA**. Relatore: **VIGNALE LUCIA**. Imputato: **SANTER PAOLO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 20/10/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Alcoltest - Regolare funzionamento dell'etilometro omologato e sottoposto a verifiche ex art. 379 reg. esec. cod. strada - Contestazioni circa la regolarità dell'omologazione per assunta inidoneità dei laboratori - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è consentito contestare il regolare funzionamento di un etilometro oggetto di regolare omologazione e sottoposto a periodiche verifiche, in conformità al disposto dell'art. 379 reg. esec. cod. strada, posto che, adducendo l'irregolarità della procedura di omologazione sul rilievo dell'asserita inidoneità dei laboratori deputati, si finirebbe per dubitare dell'idoneità delle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza individuate dal Ministero, dalla Direzione generale della MCTC, e, prima ancora, dal legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Massime precedenti Vedi: N. 33978 del 2021 Rv. 281828-01, N. 3201 del 2020 Rv. 278032-01, N. 26281 del 2024 Rv. 286500-01, N. 31843 del 2023 Rv. 285065-01

Sez. 4, **Sentenza n. 21276 del 20/05/2026** Cc. (dep. 10/06/2026) Rv. 290128-01

Presidente: **VIGNALE LUCIA**. Estensore: **FALLARINO DANIELA**. Relatore: **FALLARINO DANIELA**. Imputato: **MAACHAOU SALEM**. P.M. **CECCARELLI SIMONETTA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/12/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione presentata dallo straniero non appartenente all'Unione europea - Diniego fondato sull'incertezza delle generalità del richiedente - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ammissione del richiedente straniero avente la nazionalità di uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere negata nel solo caso in cui sussistano fondate ragioni per dubitare della certezza della sua identità, non essendo sufficiente, a tal fine, che il rilascio del documento sia avvenuto in base a dati anagrafici riferiti dal predetto. (Fattispecie relativa a richiesta di ammissione avanzata mediante allegazione di permesso di soggiorno e di codice fiscale, emessi dallo Stato italiano sulla scorta dei dati forniti dal richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 94 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12022 del 2026 Rv. 289647-01, N. 53557 del 2017 Rv. 271365-01, N. 38009 del 2023 Rv. 284957-01, N. 46172 del 2021 Rv. 282553-01

Sez. 4, **Sentenza n. 21481 del 14/05/2026** Cc. (dep. 10/06/2026) Rv. 290114-01

Presidente: **DOVERE SALVATORE**. Estensore: **SERRAO EUGENIA**. Relatore: **SERRAO EUGENIA**. Imputato: **GUIDA GIOVANNI**. P.M. **ESPOSITO ALDO**. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TORRE ANNUNZIATA, 08/01/2026

SEZIONE QUARTA

630139 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Sospensione della patente di guida - Soggetto non conducente di un veicolo, dichiarato responsabile del delitto di omicidio stradale - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida trova applicazione anche nei confronti di chi, pur non risultando conducente di un veicolo, sia dichiarato responsabile del delitto di omicidio stradale, atteso che il disposto dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede l'applicazione della menzionata sanzione "qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone". (Fattispecie relativa a cooperazione colposa nel delitto indicato, sostanziatasi nell'omesso spostamento, rimozione ovvero segnalazione, mediante dispositivi luminosi o mobili, di un autoarticolato in sosta a margine di una strada, implicante intralcio al transito veicolare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Pen. art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 46530 del 2003 Rv. 227374-01

Sez. 4, Sentenza n. 21473 del 14/05/2026 Ud. (dep. **10/06/2026**) Rv. **290081-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **KOS DOMINIK.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 06/10/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavoratore individuato, per specifica esperienza e conoscenza delle prassi aziendali, come garante di una specifica area di rischio - Evento lesivo derivato dall'omessa od inadeguata valutazione nel DVR del rischio concretizzatosi - Responsabilità del predetto nei confronti di colleghi o di terzi - Esclusione - Ragioni.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è esclusa la responsabilità del lavoratore nei confronti di colleghi o di terzi nel caso in cui, pur in presenza di un'area di rischio di cui il predetto è individuato garante per la maggiore esperienza o conoscenza delle prassi aziendali, l'evento lesivo è derivato dall'omessa od inadeguata valutazione, nel DVR, del rischio concretizzatosi, non potendosi pretendere dal lavoratore l'osservanza di regole non previamente individuate, formalizzate e portate a sua conoscenza mediante l'anzidetto documento ed oggetto di puntuale attività formativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 20 com. 2 lett. G), Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 36452 del 2014 Rv. 262090-01, N. 14188 del 2026 Rv. 289846-01, N. 1909 del 2026 Rv. 289142-01, N. 27295 del 2017 Rv. 270355-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 20482 del 12/05/2026** Cc. (dep. **04/06/2026**) Rv. **290079-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: PG C/ SPARLA GIOACCHINO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 17/12/2025

664023 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA - Adozione della misura in ragione del pericolo di inquinamento probatorio - Tempo trascorso dalla commissione del fatto - Irrilevanza - Condizioni.

In tema di misure cautelari personali, è legittimo il mantenimento del vincolo, anche ove sia trascorso un ampio lasso temporale dalla commissione del fatto, nel caso in cui questo sia stato applicato per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio, a fronte della commissione di comportamenti idonei a compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24434 del 2011 Rv. 250691-01

Massime precedenti Vedi: N. 4847 del 2026 Rv. 289337-01, N. 3135 del 2023 Rv. 284052-01

Sez. 4, **Sentenza n. 22457 del 05/05/2026** Ud. (dep. **17/06/2026**) Rv. **290115-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: BUONAGRAZIA JACOPO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/12/2025

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Imputato di delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 168-bis, cod. pen. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 - Presentazione dell'istanza in grado di appello, alla prima udienza utile successiva alla pronuncia - Possibilità - Sussistenza.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è consentito all'imputato del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168-bis, comma primo, cod. pen. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025, formulare la relativa richiesta, per la prima volta in grado di appello, entro la prima udienza utile successiva alla pronunzia indicata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 168 bis com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4259 del 2022 Rv. 282739-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 21495 del 17/04/2026** Ud. (dep. 11/06/2026) Rv. 290082-01

Presidente: **DI SALVO EMANUELE**. Estensore: **BELLINI UGO**. Relatore: **BELLINI UGO**.
Imputato: **BRUZZESE ALESSANDRO**. P.M. **LIGNOLA FERDINANDO**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/11/2024

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE -
Videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari - Utilizzabilità -
Condizioni - Ragioni.

In tema di prove atipiche, l'utilizzabilità delle videoregistrazioni eseguite, su iniziativa della polizia giudiziaria, in fase di indagini preliminari è subordinata, per la loro natura di atti non ripetibili, all'acquisizione al fascicolo dibattimentale dei relativi supporti digitali e alla valutazione del loro contenuto nel contraddittorio tra le parti, a norma dell'art. 189 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47666 del 2022 Rv. 283827-01, N. 43285 del 2019 Rv. 277471-03, N. 43609 del 2021 Rv. 282164-01, N. 45851 del 2023 Rv. 285441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26795 del 2006 Rv. 234267-01

Sez. 4, **Sentenza n. 20007 del 17/04/2026** Ud. (dep. 01/06/2026) Rv. 290080-01

Presidente: **DI SALVO EMANUELE**. Estensore: **MARI ATTILIO**. Relatore: **MARI ATTILIO**.
Imputato: **DI FILIPPO GIUSEPPE**. P.M. **LIGNOLA FERDINANDO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 09/05/2025

609046 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - Attenuante del cd. ravvedimento attivo - Donazione, da parte del soggetto imputato del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze - Configurabilità della circostanza - Condizioni.

Non integra l'attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., il comportamento dell'imputato sostanziatosi nella donazione di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze, posto che il riconoscimento della diminuzione postula un giudizio di reversibilità del danno concretamente recato alla parte lesa e una condotta attiva funzionale ad attenuare o ad elidere le conseguenze negative scaturite dall'immissione sul mercato della partita di stupefacente oggetto di contestazione. (Vedi: n. 6863 del 1994, Rv. 198743-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6), Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33422 del 2004 Rv. 229754-01, N. 23897 del 2025 Rv. 288284-02, N. 13028 del 1999 Rv. 215166-01, N. 26160 del 2009 Rv. 244468-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 23393 del 09/04/2026** Ud. (dep. **24/06/2026**) Rv. **290103-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: MESSINA SALVATORE. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 14/05/2025

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Difetto di querela - Immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Possibilità, per il pubblico ministero, di modificare la contestazione nel corso del giudizio, in funzione del mutamento del regime di procedibilità del reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di condizioni di procedibilità, il difetto di querela comporta l'immediata declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risultando preclusa al pubblico ministero la modifica, nel corso del giudizio, della contestazione "ab origine" elevata nei confronti dell'imputato, in funzione del mutamento del regime di procedibilità del reato. (Fattispecie relativa al delitto di lesioni stradali lievi, in cui il pubblico ministero, all'esito dell'esame della persona offesa e sulla scorta della documentazione prodotta, aveva proceduto alla contestazione del diverso e autonomo reato di cui all'art. 590-bis, commi secondo e sesto, cod. pen., perseguibile di ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 1, Cod. Pen. art. 590 bis com. 2, Cod. Pen. art. 590 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 23/03/2016 num. 41 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19109 del 2026 Rv. 289930-01, N. 27425 del 2018 Rv. 273409-01, N. 17958 del 2026 Rv. 289982-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01

Sez. 4, **Sentenza n. 20150 del 10/03/2026** Ud. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290102-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: CARIO ANNUNZIATA C/ DI GIACINTO PASQUALE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 12/11/2024

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Assoluzione dell'imputato per la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. - Soccombenza giustificativa della compensazione tra le parti delle spese processuali - Esclusione - Ragioni.

In tema di spese processuali, non dà luogo a soccombenza, rilevante quale giusto motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti, l'assoluzione dell'imputato per la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., posto che la stessa non esclude la natura illecita del fatto e la conseguente insorgenza dell'obbligazione risarcitoria, nel caso in cui sia derivato un danno dalla condotta, azionabile innanzi al giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 39727 del 2019 Rv. 277508-02, N. 14843 del 2025 Rv. 287938-02, N. 11090 del 2015 Rv. 263037-01, N. 41632 del 2025 Rv. 289083-02

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 21697 del 03/03/2026** Ud. (dep. 12/06/2026) Rv. 290108-03

Presidente: **BELLINI UGO.** Estensore: **CIRESE MARINA.** Relatore: **CIRESE MARINA.**
Imputato: **BONZANI MASSIMILIANO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/12/2024

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale - Posizione di garanzia insorgente in capo al garante di fatto per effetto del concreto esercizio di funzioni tipiche - Coesistenza - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità per colpa, la posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale può coesistere con quella che insorge in capo al garante di fatto, in conseguenza del concreto esercizio di funzioni tipiche, implicanti la presa in carico del bene protetto e la conseguente assunzione della gestione del rischio. (Fattispecie relativa a delitto di crollo colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la sussistenza di una posizione di garanzia a carico del direttore di fatto dei lavori, che aveva assunto tale ruolo mediante un comportamento concludente, accanto a quella del formale incaricato della direzione degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22214 del 2019 Rv. 276685-01, N. 46408 del 2021 Rv. 282556-01, N. 6499 del 2018 Rv. 271972-01, N. 13349 del 2025 Rv. 287902-01, N. 18445 del 2008 Rv. 240157-01, N. 2536 del 2016 Rv. 265797-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261107-01

Sez. 4, **Sentenza n. 21697 del 03/03/2026** Ud. (dep. 12/06/2026) Rv. 290108-01

Presidente: **BELLINI UGO.** Estensore: **CIRESE MARINA.** Relatore: **CIRESE MARINA.**
Imputato: **BONZANI MASSIMILIANO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/12/2024

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Amministratore di condominio - Posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Contenuto - Ragioni.

In tema di responsabilità per colpa, l'amministratore di condominio, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., è titolare di una posizione di garanzia, in virtù della quale è gravato dall'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l'incolumità di terzi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la posizione di garanzia discende dal potere, attribuito all'amministratore dalle norme del codice civile, di compiere gli atti di manutenzione e di gestione della cosa comune e quelli di amministrazione straordinaria, anche in assenza di delibera assembleare, in caso urgenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 1130 lett. 4, Cod. Civ. art. 1135

Massime precedenti Conformi: N. 46385 del 2015 Rv. 265374-01, N. 34147 del 2012 Rv. 254971-01, N. 39959 del 2009 Rv. 245317-01

Massime precedenti Vedi: N. 8163 del 2026 Rv. 289672-01, N. 10136 del 2021 Rv. 281133-01, N. 9855 del 2015 Rv. 262440-01, N. 2536 del 2016 Rv. 265797-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261107-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 21097 del 16/10/2025** Ud. (dep. **08/06/2026**) Rv. **290104-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: LESAJ VLADIMIR. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/09/2024

660001 GIURISDIZIONE - IN GENERE - Delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Sodalizio organizzato all'estero ed operante sul territorio italiano - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste la giurisdizione italiana rispetto al delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nel caso in cui il sodalizio sia organizzato integralmente all'estero e perpetri i reati-fine in ambito nazionale, trattandosi di reato transnazionale, produttivo dei suoi effetti in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 7 com. 5, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3 lett. D), DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/2000 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 13343 del 2026 Rv. 289835-01, N. 45571 del 2021 Rv. 282344-01, N. 3398 del 2024 Rv. 285702-04, N. 33836 del 2018 Rv. 274116-01, N. 31652 del 2021 Rv. 281623-02, N. 20503 del 2015 Rv. 263671-01, N. 19762 del 2020 Rv. 279210-02, N. 28515 del 2014 Rv. 260923-01

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 23364 del 09/06/2026 Cc. (dep. 24/06/2026) Rv. 290216-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: FAZZARI SIMONE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 12/03/2026

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimenti di contenuto non decisorio - Abnormità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, non sono ricorribili per cassazione, neanche per abnormità, i provvedimenti aventi natura meramente amministrativa, processuale o interlocutoria in quanto, non incidendo in via definitiva sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, sono privi di contenuto decisorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9178 del 2026 Rv. 289546-01, N. 21898 del 2017 Rv. 270159-01, N. 28770 del 2018 Rv. 273352-01, N. 2030 del 2026 Rv. 289108-02, N. 11263 del 2026 Rv. 289545-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36717 del 2008 Rv. 240398-01

Sez. 5, Sentenza n. 22542 del 26/05/2026 Ud. (dep. 18/06/2026) Rv. 290023-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: SPAGNOLO VALTER. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 06/11/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Beni di provenienza illecita - Configurabilità del reato - Sussistenza.

In tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all'art. 216, comma 1, n. 1) legge fall., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7824 del 2023 Rv. 284223-02

Massime precedenti Vedi: N. 45372 del 2019 Rv. 276991-01, N. 53399 del 2018 Rv. 274146-01, N. 39610 del 2010 Rv. 248652-01, N. 8373 del 2014 Rv. 259041-01, N. 23686 del 2021 Rv. 281413-01, N. 45332 del 2009 Rv. 245156-01, N. 13399 del 2019 Rv. 275094-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 22540 del 26/05/2026** Ud. (dep. 18/06/2026) Rv. 290190-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **MASINI TIZIANO**. Relatore: **MASINI TIZIANO**.
Imputato: **MORANO GIUSEPPE**. P.M. **GAMBERINI MARIA ELENA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 27/01/2026

598050 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - IN GENERE - Detenzione illecita di segni distintivi in uso alla Polizia di Stato - Contravvenzione prevista dall'art. 28, comma secondo, T.U.L.P.S. - Esclusione - Delitto di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di possesso di segni distintivi contraffatti di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. e non la contravvenzione prevista dall'art. 28, comma secondo, T.U.L.P.S., la detenzione illecita di contrassegni di identificazione in uso alla Polizia di Stato, in quanto tale disposizione incriminatrice, attesa la clausola di salvaguardia prevista all'ultimo comma, ha natura sussidiaria rispetto a quella di cui al codice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 ter com. 1 lett. 1), Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 28 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27748 del 2024 Rv. 286701-01, N. 30457 del 2011 Rv. 251009-01, N. 1808 del 2022 Rv. 282472-01, N. 45126 del 2019 Rv. 277539-01, N. 6784 del 2015 Rv. 262321-01, N. 35094 del 2013 Rv. 256951-01

Sez. 5, **Sentenza n. 22546 del 22/05/2026** Cc. (dep. 18/06/2026) Rv. 290205-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **FRANCOLINI GIOVANNI**. Relatore: **FRANCOLINI GIOVANNI**. Imputato: **ROMANO GIOVANNI BATTISTA**. P.M. **PICUTI FABIO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 01/01/2026

618029 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE - Indicatori di pericolosità sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Commissione non occasionale di fatti criminosi lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica - Commissione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulta dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di reati che ledono o pongono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica per cui la commissione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non può costituire indice di pericolosità sociale, trattandosi di un reato posto esclusivamente a presidio del regolare funzionamento della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 32903 del 2021 Rv. 281842-01

Massime precedenti Vedi: N. 29229 del 2024 Rv. 286845-01, N. 15492 del 2018 Rv. 272682-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40981 del 2018 Rv. 273771-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 23369 del 21/05/2026 Cc. (dep. **24/06/2026**) Rv. **290212-01**

Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: C. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 29/01/2026

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Decorrenza del termine per proporre querela - Individuazione - Dalla consumazione di ogni singolo reato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reato continuato, da considerarsi fenomeno unitario solo ai limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 183 del 2008 Rv. 238607-01, N. 2344 del 1999 Rv. 212620-01, N. 41275 del 2015 Rv. 264817-01

Massime precedenti Difformi: N. 15115 del 2025 Rv. 287936-01

Massime precedenti Vedi: N. 19069 del 2026 Rv. 290008-01, N. 54183 del 2018 Rv. 275262-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22471 del 2015 Rv. 263717-01, N. 47127 del 2021 Rv. 282269-01, N. 40983 del 2018 Rv. 273750-01, N. 25939 del 2013 Rv. 255348-01, N. 27059 del 2025 Rv. 288214-01

Sez. 5, Sentenza n. 22966 del 06/05/2026 Ud. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290215-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: INTRAVALIA MARCO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/02/2026

594116 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) - Rapidità dell'impossessamento approfittando del momentaneo allontanamento del detentore della cosa - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di furto, non integra la circostanza aggravante della destrezza la condotta di colui che, approfittando del momentaneo allontanamento della persona offesa, si impossessa in maniera repentina del bene mobile altrui, atteso che la rapidità dell'impossessamento non è da sola espressiva di particolare abilità, astuzia o avvedutezza, né è idonea a eludere la vigilanza della persona offesa. (Nella fattispecie, in cui l'imputato aveva approfittato del momentaneo allontanamento delle persone offese per sottrarre con mossa fulminea uno zaino con un bastone, nel mentre una di esse stava comunque controllando, a distanza, la situazione, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante evidenziando, anche, che l'uso del bastone, per come descritto, costituiva solo un mezzo materiale di apprensione e non un artificio idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza delle persone offese).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 4), Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2236 del 2023 Rv. 284116-01, N. 48915 del 2018 Rv. 274018-01, N. 139 del 2020 Rv. 277952-01, N. 9447 del 2026 Rv. 289828-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34090 del 2017 Rv. 270088-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 22967 del 30/04/2026** Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290211-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA**. Estensore: **OCCHIPINTI ANDREINA**. Relatore: **OCCHIPINTI ANDREINA**. Imputato: **P. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA**. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 09/01/2026

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Aggravante della violenza alle persone - Elemento costitutivo - Collegamento teleologico tra violenza ed abusivo intrattenimento nell'altrui domicilio - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di violazione di domicilio, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 cod. pen., occorre un nesso teleologico tra la violenza alle persone e l'introduzione o l'abusiva permanenza nell'altrui domicilio, non essendo sufficiente un mero rapporto di contestualità o occasionalità tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di escludere l'aggravante con riferimento alla condotta dell'imputato che, introdottosi nell'abitazione dell'ex coniuge, aveva colpito il figlio intervenuto per farlo allontanare, posto che la violenza non era finalizzata a permanere nell'abitazione, ma a condurre con sé l'altro figlio minore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 com. 4, Cod. Pen. art. 614 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 27542 del 2010 Rv. 247709-01, N. 9084 del 2018 Rv. 272339-01

Massime precedenti Vedi: N. 11746 del 2012 Rv. 252260-01, N. 3998 del 2019 Rv. 275374-01, N. 35696 del 2010 Rv. 248486-01

Sez. 5, **Sentenza n. 22240 del 23/04/2026** Ud. (dep. 16/06/2026) Rv. 290221-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. Estensore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA**. Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA**. Imputato: **LOIODICE GIOVANNI**. P.M. **CIAMBELLINI MICHELE**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 14/10/2025

680007 UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO - Nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del fatto - Mancata eccezione della difesa - Mancato esercizio dei poteri integrativi e modificativi da parte del pubblico ministero - Conseguenze - Delimitazione del "thema decidendum" ad opera della sentenza di primo grado - Sussistenza - Principio della prevedibilità delle decisioni - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.

In tema di decreto che dispone il giudizio, qualora il difensore dell'imputato non ne eccepisca la nullità per indeterminatezza e il pubblico ministero, nel corso del processo, non eserciti i poteri integrativi e modificativi attribuitigli dall'ordinamento, l'oggetto del processo rimane determinato e delimitato dalla sentenza di primo grado sulla scorta degli atti presenti nel fascicolo processuale, conosciuti e conoscibili dalla difesa, nel rispetto del principio di prevedibilità delle decisioni, con la conseguenza che eventuali omissioni o illogicità della motivazione rispetto alla fattispecie contestata, così intesa e delimitata, possono essere dedotte dall'interessato solo con censure specifiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello che, all'esito di rinnovazione istruttoria, aveva condannato l'imputato per bancarotta fraudolenta documentale, così riformando la decisione di primo grado che, invece, previa riqualificazione della generica contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice documentale, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Nuovo Cod.

SEZIONE QUINTA

Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27298 del 2025 Rv. 288404-01, N. 22140 del 2022 Rv. 283221-01, N. 40093 del 2025 Rv. 289127-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 5, Sentenza n. 23644 del 21/04/2026 Cc. (dep. **25/06/2026**) Rv. **290297-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. *Estensore:* **MASINI TIZIANO**. *Relatore:* **MASINI TIZIANO**. *Imputato:* **PIRAS ANTONIO**. P.M. **CICCARELLI SIMONETTA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 25/11/2025

607002 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - Imprenditore individuale - Sussistenza dello stato di dissesto dell'impresa - Costituzione di un fondo patrimoniale - Beni gravati da vincoli - Offensività della condotta - Sussistenza.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, integra il requisito dell'offensività la condotta dell'imprenditore individuale che, in fase di dissesto dell'impresa, costituisce un fondo patrimoniale destinandovi beni gravati da ipoteca, sequestro o esecuzioni individuali. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pericolo concreto per la garanzia dei creditori non può ritenersi escluso dall'eventuale incapienza dei beni sottratti rispetto all'entità del passivo fallimentare e che, in ogni caso, i suddetti vincoli hanno natura provvisoria potendo essere estinti attraverso l'adempimento dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17819 del 2017 Rv. 269562-01, N. 20096 del 2024 Rv. 286501-01, N. 7695 del 2026 Rv. 289363-01

Sez. 5, Sentenza n. 20376 del 09/04/2026 Cc. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290092-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. *Estensore:* **OCCHIPINTI ANDREINA**. *Relatore:* **OCCHIPINTI ANDREINA**. *Imputato:* **A.** P.M. **LETTIERI NICOLA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 12/09/2025

609037 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATE DIFESA PUBBLICA O PRIVATA - Minorata difesa - Istituto penitenziario - Aggressione durante l'ora d'aria in area priva di immediata vigilanza - Fattispecie.

Integra la circostanza aggravante della minorata difesa l'aggressione commessa all'interno di un istituto penitenziario durante l'ora d'aria, in area priva di immediata vigilanza, con accerchiamento della vittima da parte di più soggetti, in quanto idonea a determinare una concreta situazione di vulnerabilità del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento dell'aggravante nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza, in quanto gli agenti avevano consapevolmente confidato di poter compiere l'azione in un arco temporale tale da impedire un intervento tempestivo della forza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 12051 del 2021 Rv. 280812-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40275 del 2021 Rv. 282095-01

Sez. 5, Sentenza n. 22976 del 02/04/2026 Ud. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290206-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: COSENTINO ANTONINO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 15/04/2025

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Pagamento di danaro per ottenere la restituzione del bene provento di furto - Offerta formulata dal derubato - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di estorsione è configurabile anche nel caso in cui sia lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma di danaro all'autore del furto per ottenere la restituzione della cosa mobile sottrattagli, essendo tale comportamento determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51949 del 2018 Rv. 274508-01

Sez. 5, Sentenza n. 22535 del 13/03/2026 Ud. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290222-01**

Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: STELLA ALESSANDRO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 31/01/2025

609111 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA - Mancata comparizione in udienza del querelante citato in qualità di testimone - Remissione tacita di querela - Sussistenza - Effetto estensivo nei confronti dei coimputati del medesimo reato in procedimento parallelo - Condizione - Mancata ricusa - Necessità - Fattispecie.

La remissione tacita di querela, conseguente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante regolarmente citato in qualità di testimone ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela, si estende anche ai coimputati del medesimo reato, giudicati in procedimento parallelo, che non l'abbiano riacusata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la proposizione di uno specifico motivo di ricorso per cassazione, finalizzato a far valere l'effetto estensivo della remissione tacita di querela nei confronti del coimputato del medesimo reato in un parallelo procedimento, equivale, anche in assenza di formale accettazione, alla mancata ricusa della remissione della querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 123, Cod. Pen. art. 155 com. 1, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1, Cod. Pen. art. 155 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS

Massime precedenti Vedi: N. 19675 del 2019 Rv. 276138-01, N. 1654 del 1998 Rv. 209570-01, N. 41634 del 2025 Rv. 289167-02, N. 30377 del 2025 Rv. 288539-01, N. 48272 del 2022 Rv. 284170-01, N. 44377 del 2014 Rv. 262195-01, N. 41028 del 2025 Rv. 288996-01, N. 15634 del 2026 Rv. 289859-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27610 del 2011 Rv. 250201-01

Sez. 5, Sentenza n. 22543 del 13/03/2026 Cc. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290175-01**

Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: ODDO ANDREA FRANCO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 02/10/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Esecuzione - Ordinanza in materia di confisca per equivalente adottata dalla Corte di appello - Annullamento con rinvio - Incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di procedimento di esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento pronunciato in materia di confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione della Corte di appello che ha adottato il provvedimento, ma in diversa composizione collegiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la confisca integra una statuizione che può avere natura sanzionatoria la quale impone al giudice dell'esecuzione valutazioni di merito, con conseguente necessità di trasmissione degli atti a un giudice diverso da quello che si è già pronunciato sulla vicenda).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Conformi: N. 7155 del 2024 Rv. 285999-01

Massime precedenti Vedi: N. 43026 del 2015 Rv. 264750-01, N. 18872 del 2016 Rv. 267021-01, N. 19426 del 2021 Rv. 281253-01, N. 30638 del 2017 Rv. 270959-01, N. 3897 del 2023 Rv. 284428-01

Sez. 5, Sentenza n. 22664 del 04/03/2026 Ud. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290296-02**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: DI SANO FRANCESCO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 19/06/2025

609034 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - Finalità di assicurare l'impunità per altro reato - Rappresentazione probabilistica del fatto oggetto della proiezione finalistica - Sufficienza.

In tema di circostanze, ai fini della configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico per aver commesso il fatto al fine di garantire l'impunità per un altro reato, non è necessario che l'imputato conosca con precisione i fatti da occultare o l'identità dei responsabili, ma è sufficiente che, dinanzi alla ritenuta esistenza di un reato, commetta un ulteriore fatto delittuoso con la finalità di impedire l'accertamento del primo e l'identificazione dei responsabili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 2), Cod. Pen. art. 43 lett. 2)

Massime precedenti Vedi: N. 22 del 2020 Rv. 277754-01, N. 28491 del 2025 Rv. 288346-01, N. 57488 del 2017 Rv. 271873-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 53390 del 2017 Rv. 271223-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 22664 del 04/03/2026** Ud. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290296-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**.
Imputato: **DI SANO FRANCESCO**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 19/06/2025

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Duplicazione di atto fidefacente - Omissione di alcuni dati rilevanti - Conseguenza - Rappresentazione del fatto incompleta e parzialmente contraria al vero - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico fidefacente la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver formato e protocollato un'annotazione di servizio, ne predisponga, in assenza di una procedura formale di rettifica o integrazione, una seconda recante la data e la struttura formale della prima, ma un contenuto parzialmente difforme in quanto comprendente non mere correzioni di errori materiali, ma modifiche che si traducono nell'omissione di alcune circostanze rilevanti precedentemente riportate, tali da determinare, pur senza un'alterazione integrale del contenuto, una rappresentazione dei fatti incompleta e parzialmente contraria al vero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23819 del 2019 Rv. 275994-02, N. 5635 del 2015 Rv. 262668-01, N. 45118 del 2013 Rv. 257549-01, N. 55385 del 2018 Rv. 274607-01

Sez. 5, **Sentenza n. 22498 del 24/02/2026** Ud. (dep. **17/06/2026**) Rv. **290224-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**.
Imputato: **GUEYE PAPA SALIOU**. P.M. **SASSONE GIUSEPPE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 30/04/2025

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto - Fattispecie.

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di individuare il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto nella condotta dell'imputato che, con una spinta e un successivo immediato "sgambetto", aveva provocato intenzionalmente la caduta della vittima, con conseguente decesso della stessa a causa del trauma cranico riportato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27694 del 2025 Rv. 288505-01, N. 37437 del 2025 Rv. 288875-02, N. 23926 del 2024 Rv. 286574-01, N. 624 del 2025 Rv. 287459-01, N. 10865 del 2025 Rv. 287753-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01, N. 43093 del 2024 Rv. 287244-01, N. 8272 del 2026 Rv. 289629-02

Massime precedenti Difformi: N. 36402 del 2023 Rv. 285196-01, N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01, N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497-01, N. 15269 del 2022 Rv. 283016-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 23215 del 2025 Rv. 288274-02, N. 44677 del 2023 Rv. 285403-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 5, Sentenza n. 21598 del 12/02/2026 Ud. (dep. **11/06/2026**) Rv. **290223-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: OCCHIUTO MARIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 27/05/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Società di capitali - Finanziamento in conto di futuro aumento di capitale in favore di società partecipata - Omessa delibera di aumento di capitale - Amministratore - Mancata richiesta, alla scadenza del termine, di restituzione del conferimento - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell'amministratore di una società di capitali che, nel caso di mancata adozione, entro il termine fissato, della delibera di aumento di capitale, successiva al conferimento di un finanziamento in conto di futuro aumento di capitale in favore di una società partecipata, non si attivi per ottenere la restituzione delle somme. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'amministratore, nel caso in cui non sia stato indicato un termine per l'aumento di capitale, ha l'onere di domandarne al giudice la fissazione e, all'infruttuosa scadenza di questo, di chiedere la restituzione del conferimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Costituzione art. 223

Massime precedenti Vedi: N. 39139 del 2023 Rv. 285200-01

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



Sez. 6, Sentenza n. 22775 del 18/06/2026 Cc. (dep. 19/06/2026) Rv. 290239-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: NIKOLIC CHIARA CUI 060ERAX. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 26/05/2026

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo processuale - Assenza di misura cautelare nello Stato richiedente - Possibilità della consegna - Sussistenza - Condizioni - Ricorso all'ordine europeo di indagine - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo processuale, la consegna della persona richiesta, purché funzionale all'esercizio, nei suoi confronti, dell'azione penale o a consentire la sua partecipazione al processo, può essere disposta in base a un qualsiasi provvedimento giudiziario coercitivo che ne abbia ordinato l'arresto, pur in assenza dell'emissione a suo carico di una misura cautelare, non potendo farsi ricorso a tal fine, in conformità ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 9 gennaio 2025, C-583/23, all'ordine europeo di indagine, che è caratterizzato, invece, da finalità probatoria e può comportare, pertanto, il trasferimento temporaneo di una persona detenuta per il solo espletamento di un atto di indagine. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che perseguisse finalità esclusivamente investigative un mandato di arresto europeo processuale, emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca in base ad un ordine coercitivo interno, adottato in relazione a precise accuse, anche se di natura provvisoria).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. A, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2022 num. 584, Direttive Commissione CEE 03/04/2014 num. 41

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2023 Rv. 284251-01, N. 20282 del 2013 Rv. 252867-01, N. 8851 del 2025 Rv. 287611-01, N. 22223 del 2010 Rv. 247820-01, N. 35451 del 2025 Rv. 288795-01, N. 42987 del 2024 Rv. 287266-01, N. 43386 del 2016 Rv. 268305-01

Sez. 6, Sentenza n. 22878 del 18/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290251-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: IODICE DARIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 22/05/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Reato commesso in tutto o in parte nello Stato di esecuzione - Rifiuto della consegna - Automaticità - Esclusione - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, la commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato di esecuzione non legittima "ex se" il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, dovendo il giudice destinatario della richiesta valutare, in concreto, quale, tra l'autorità giudiziaria emittente e quella di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata a garantire la buona amministrazione della giustizia penale in base ai criteri indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 12 febbraio 2026, C-712/25, Rastoshev, concernenti la natura e le caratteristiche del reato, la sua eventuale dimensione internazionale e la commissione nell'ambito di un'organizzazione internazionale, il luogo in cui si trovano le vittime, la disponibilità e la prossimità degli elementi di prova e dei testimoni e lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato emittente e, se del caso, in quello di esecuzione. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso

SEZIONE SESTA

dall'autorità giudiziaria tedesca per reati connessi a frodi IVA transnazionali, in cui la Corte ha valorizzato la maggiore ampiezza e il più avanzato stato del procedimento pendente in Germania rispetto a quello instaurato in Italia, nonché la manifestata volontà dell'autorità italiana di non procedere per i fatti oggetto della richiesta di consegna).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15866 del 2018 Rv. 272912-01, N. 2959 del 2020 Rv. 278197-01

Sez. 6, Sentenza n. 22878 del 18/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290251-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: IODICE DARIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 22/05/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Procedimenti di competenza della Procura europea pendenti in diversi Stati membri - Coordinamento - Individuazione dell'organismo preposto - Poteri del giudice della consegna - Esclusione - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, le questioni involgenti il riparto delle attribuzioni tra gli uffici del pubblico ministero ordinario e quelli della Procura europea ovvero tra procuratori europei delegati operanti in diversi Stati membri, che derivano dalla pendenza, in tali Stati, di procedimenti penali relativi a fatti in tutto o in parte coincidenti e rientranti nella competenza della Procura europea, devono essere risolte mediante il coordinamento investigativo dell'EPPO, non potendo essere devolute al giudice della consegna. (In applicazione del principio, la Corte ha disatteso la censura difensiva fondata sulla pendenza di un procedimento per fatti parzialmente coincidenti con quelli oggetto del mandato di arresto europeo emesso su richiesta della Procura europea di Monaco di Baviera presso la Procura europea di Napoli, che aveva preannunciato, in caso di sovrapposizione, la richiesta di riallocazione della posizione dell'indagato nel procedimento tedesco).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Regolam. Comunitario 10/12/2017 num. 1939 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 46641 del 2021 Rv. 282393-01, N. 32379 del 2024 Rv. 286876-01

Sez. 6, Sentenza n. 23600 del 16/06/2026 Ud. (dep. 25/06/2026) Rv. 290227-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: P. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annula in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BOLZANO, 03/12/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Omessa subordinazione del beneficio ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Annullamento con rinvio al giudice della cognizione - Necessità - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, la sentenza che ha concesso il beneficio senza subordinarlo, nei casi di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione e al superamento con esito favorevole degli specifici percorsi di recupero dev'essere annullata sul punto con rinvio al giudice della cognizione, cui compete accertare il consenso espresso, libero e consapevole dell'imputato a intraprenderli, non desumibile dalla mera non opposizione, e valutare l'adeguatezza e l'idoneità del programma dallo stesso proposto.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 40888 del 2024 Rv. 287196-01

Sez. 6, Sentenza n. 23596 del 16/06/2026 Cc. (dep. 25/06/2026) Rv. 290233-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **CHINI GIOVANNI. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 03/03/2026

606059 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Induzione indebita a dare o promettere utilità - "Utilità" - Nozione - Fattispecie.

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, costituisce "utilità" qualsiasi vantaggio, prestazione o servizio, anche di natura non patrimoniale, che soddisfa un interesse del beneficiario e risulta oggettivamente apprezzabile. (In applicazione del principio, la Corte ha ricondotto alla nozione di utilità non patrimoniale, anche se immediata e contingente, l'acquisizione, da parte di un istruttore della polizia locale, del numero telefonico di una giovane donna, funzionale alla creazione di un rapporto personale, ottenuta in cambio dell'omessa elevazione di un verbale di contravvenzione). (Conf. Sez. U, n. 7 del 1993, Rv. 193747-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 quater

Massime precedenti Vedi: N. 4140 del 2018 Rv. 272113-01, N. 10084 del 2021 Rv. 281502-01

Sez. 6, Sentenza n. 23597 del 16/06/2026 Ud. (dep. 25/06/2026) Rv. 290225-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **MINISINI MARCO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 13/11/2025

606093 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Somme riscosse dalla vendita di valori bollati - Omesso o ritardato riversamento - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni.

Integra il delitto di peculato la condotta del rivenditore che omette o ritarda il riversamento all'Agenzia delle entrate delle somme riscosse per effetto della vendita dei valori bollati, nel caso in cui l'inadempimento perduri oltre il termine assegnato con l'intimazione ad adempiere e risulti altresì l'interversione del titolo del possesso, inferibile dalla sottrazione degli importi alla disponibilità dell'ente per un tempo apprezzabile, tale da rivelare, in modo inequivoco l'atteggiamento appropriativo del soggetto agente. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non è sufficiente, a tal fine, il mero superamento del termine contrattuale o legale di riversamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31167 del 2023 Rv. 285082-01, N. 15853 del 2018 Rv. 272910-01, N. 16786 del 2021 Rv. 281335-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 24070 del 10/06/2026 Cc. (dep. 30/06/2026) Rv. 290228-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: P. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 06/03/2026

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento - Provvedimento temporaneo e urgente ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. adottato dal Tribunale per i minorenni a tutela dei minori - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di cui all'art. 387-bis, comma secondo, cod. pen. la violazione di provvedimenti temporanei e urgenti emessi, ai sensi dell'art. 473-bis.22 cod. proc. civ., dal Tribunale per i minorenni a tutela di questi ultimi, pur se aventi contenuto sostanzialmente coincidente con quello dell'ordine di protezione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la norma incriminatrice punisce la sola elusione dell'ordine previsto dall'art. 473-bis.70, primo comma, cod. proc. civ. o di provvedimenti di eguale contenuto assunti nei procedimenti di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché l'applicazione della stessa ai provvedimenti protettivi emessi dal giudice minorile si risolverebbe in un'analogia "in malam partem").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 387 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 70

Massime precedenti Vedi: N. 10389 del 2025 Rv. 287757-01

Sez. 6, Sentenza n. 23043 del 09/06/2026 Cc. (dep. 23/06/2026) Rv. 290138-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: KOCI ARJOL. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 09/04/2026

664056 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE - Termine di dieci giorni - Decorrenza - Misura disposta nei confronti di più soggetti - Ricezione degli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente - Necessità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni cautelari personali, il termine di dieci giorni entro cui il tribunale del riesame deve decidere sulla relativa richiesta decorre dalla ricezione di tutti gli atti già presentati dal pubblico ministero a corredo della propria istanza di cautela, sicché, in caso di misura disposta nei confronti di più soggetti, la ricezione degli atti relativi ai primi coindagati che abbiano avanzato richiesta di riesame, pur se comprensivi di quelli relativi ad altri coindagati che abbiano proposto analoga impugnativa in tempi successivi, non determina il decorso del predetto termine, il cui "dies a quo" dev'essere fissato nel momento in cui l'organo giudicante riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame, anche nei confronti di quest'ultimo, siano già in suo possesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34802 del 2008 Rv. 241378-01, N. 2895 del 2003 Rv. 223558-01

Massime precedenti Vedi: N. 31958 del 2020 Rv. 280025-01, N. 2076 del 1998 Rv. 211120-01, N. 47883 del 2019 Rv. 277566-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 22773 del 04/06/2026 Cc. (dep. 19/06/2026) Rv. 290116-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: C. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VELLETRI, 16/02/2026

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Decreto che dispone il giudizio - Recante un'imputazione errata - Ricorso alla procedura per la correzione dell'errore materiale - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

Il giudice dell'udienza preliminare può utilizzare la procedura per la correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per emendare un decreto che dispone il giudizio in cui sia erroneamente riportata un'imputazione diversa da quella formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, della quale sia stata data, peraltro, lettura alle parti presenti, trattandosi di intervento che non incide sulla decisione, ma ne ripristina l'esatta portata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15324 del 2009 Rv. 244473-01, N. 29912 del 2018 Rv. 273562-01, N. 21050 del 2011 Rv. 250404-01, N. 33527 del 2019 Rv. 276591-01

Sez. 6, Sentenza n. 22757 del 03/06/2026 Ud. (dep. 19/06/2026) Rv. 290112-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: L. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 01/12/2025

577031 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - Diniego - Concessione della sospensione condizionale della pena - Contraddittorietà - Esclusione - Ragioni.

Non è contraddittoria la decisione che concede il beneficio della sospensione condizionale della pena e nega quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, trattandosi di istituti che perseguono finalità diverse, in quanto l'uno è volto a favorire il ravvedimento e a prevenire ulteriori violazioni della legge penale, mentre l'altro mira a eliminare la pubblicità della condanna, quale particolare conseguenza negativa del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51580 del 2018 Rv. 274106-01, N. 34489 del 2012 Rv. 253484-01, N. 45756 del 2007 Rv. 238137-01

Massime precedenti Vedi: N. 32963 del 2021 Rv. 281787-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 20105 del 28/05/2026** Cc. (dep. **01/06/2026**) Rv. **290098-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: NOGUERA RAMOS SERGIO IVAN (CUI 076X2YG). P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/04/2026

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Richiesta di proroga del termine di durata della custodia cautelare nel procedimento estradizionale - Decisione della Corte di appello - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Forme - Effetti in caso di omessa instaurazione - Indicazione.

In tema di estradizione per l'estero, la proroga dei termini di durata della custodia cautelare applicata a tal fine, richiesta dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., dev'essere deliberata dalla Corte di appello, a pena di nullità a regime intermedio, all'esito di contraddittorio, concreto ed effettivo, tra le parti, la cui instaurazione non necessita del ricorso alla procedura camerale partecipata, potendo svolgersi anche in forma cartolare, in quanto trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio di cui all'art. 714, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39016 del 2017 Rv. 270966-01, N. 42570 del 2017 Rv. 271305-01, N. 29681 del 2020 Rv. 279693-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40701 del 2001 Rv. 219948-01

Sez. 6, **Sentenza n. 22764 del 26/05/2026** Cc. (dep. **19/06/2026**) Rv. **290122-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: M. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 05/02/2026

664016 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona - Istanza di revoca o di sostituzione della misura - Obbligo di notifica alla persona offesa - Presupposti.

Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dev'essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione che, in tal caso, quest'ultima abbia dichiarato o eletto domicilio. (In motivazione, la Corte ha precisato che né il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, né la legge 24 novembre 2023, n. 168 hanno modificato la disciplina della notificazione prevista dall'art. 299, commi 3 e 4-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST., Legge 24/11/2023 num. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 quater

Massime precedenti Vedi: N. 31630 del 2022 Rv. 283504-01, N. 8691 del 2018 Rv. 272215-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17156 del 2022 Rv. 283042-01

Sez. 6, Sentenza n. 22610 del 26/05/2026 Cc. (dep. 18/06/2026) Rv. 290180-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: DEDA GENC. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/02/2026

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Volontaria sottrazione alla conoscenza del processo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, la dichiarazione di assenza postula l'effettiva conoscenza del processo, non desumere potendosi automaticamente dalla mera "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva desunto l'effettiva conoscenza del processo dalla nomina, in fase di indagini, di un difensore domiciliatario, senza considerare il lungo tempo intercorso tra tale nomina e la "vocatio in ius", la successiva rinuncia al mandato con designazione di un difensore d'ufficio, l'assenza di rapporti tra il difensore fiduciario e l'imputato e il rientro di quest'ultimo in Albania).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Conformi: N. 23670 del 2025 Rv. 288209-01, N. 44089 del 2024 Rv. 287298-01, N. 33417 del 2025 Rv. 288660-01

Massime precedenti Difformi: N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01

Massime precedenti Vedi: N. 27629 del 2021 Rv. 281637-01, N. 13236 del 2022 Rv. 283019-01, N. 39576 del 2024 Rv. 287082-01, N. 24729 del 2024 Rv. 286712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

Sez. 6, Sentenza n. 24063 del 26/05/2026 Cc. (dep. 30/06/2026) Rv. 290229-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: MAZZOLA SERGIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 30/01/2026

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Riqualificazione in sede cautelare del fatto oggetto dell'autorizzazione - Reato meno grave non ricompreso nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova - Verifica del giudice di merito - Utilizzabilità delle captazioni - Condizioni - Ragioni.

In tema di intercettazioni, il giudice di merito, a fronte della riqualificazione, in sede cautelare, del fatto più gravemente rubricato nei decreti autorizzativi in un reato punito in maniera meno severa e per il quale non è consentito tale mezzo di ricerca della prova, è tenuto a verificare se doveva farsi luogo alla diversa qualificazione già al momento dell'autorizzazione dell'attività captativa o se tale necessità sia insorta solo in esito alle successive acquisizioni investigative, posto che, nel primo caso, i risultati sono inutilizzabili in ragione della sostanziale elusione dei limiti di legge, rimanendo utilizzabili nella seconda eventualità laddove l'originaria base indiziaria fosse seria, concreta e non meramente ipotetica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15 com. 2, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 346 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267

SEZIONE SESTA

CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7096 del 2025 Rv. 287647-01, N. 36874 del 2017 Rv. 270812-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26889 del 2016 Rv. 266905-01, N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

Sez. 6, Sentenza n. 24063 del 26/05/2026 Cc. (dep. **30/06/2026**) Rv. **290229-02**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **MAZZOLA SERGIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 30/01/2026

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Utilizzazione a fini cautelari - Reato diverso e meno grave rispetto a quello oggetto dell'autorizzazione - Verifica preliminare - Necessità - Contenuto - Inutilizzabilità delle captazioni - Condizioni.

In tema di intercettazioni, il giudice della cautela che ravvisa gravi indizi di un reato diverso e meno grave rispetto a quello giustificativo del decreto autorizzativo è tenuto ad accertare preliminarmente se il diverso reato attiene al medesimo fatto storico o ad un fatto nuovo e ulteriore emerso dalle captazioni, dovendo, in tale ultima eventualità, dichiarare inutilizzabili i risultati delle stesse ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., nel caso in cui il nuovo reato, pur se connesso, ex art. 12 cod. proc. pen., a quello oggetto dell'autorizzazione, non rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15 com. 2, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 346 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7096 del 2025 Rv. 287647-01, N. 13309 del 2025 Rv. 287961-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26889 del 2016 Rv. 266905-01, N. 36764 del 2024 Rv. 287005-01, N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

Sez. 6, Sentenza n. 22412 del 22/05/2026 Ud. (dep. **17/06/2026**) Rv. **290218-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **SPARACO GIULIO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/09/2025

595018 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Falsa denuncia - Fatto non previsto dalla legge come reato - Calunnia - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non integra il delitto di calunnia la condotta di chi falsamente denuncia comportamenti che abbiano dato luogo a falsità in scrittura privata o ad abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, in quanto la stessa costituisce un illecito civile punito con sanzione pecuniaria, a seguito dell'abrogazione degli artt. 485 e 486 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, né quella di chi altrettanto falsamente rappresenta comportamenti che diano luogo a "truffa processuale", non risultando configurabile tale delitto atteso che il provvedimento giudiziale non costituisce atto di disposizione patrimoniale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la

SEZIONE SESTA

configurabilità della calunnia in relazione alla falsa accusa, formulata nei confronti della controparte in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di avere falsificato una ricognizione di debito e di averla utilizzata in sede monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 486, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34825 del 2009 Rv. 244767-01, N. 7643 del 2010 Rv. 246166-01, N. 30981 del 2023 Rv. 285080-01, N. 35943 del 2022 Rv. 283546-01, N. 26542 del 2015 Rv. 263918-01, N. 10125 del 1997 Rv. 208818-01, N. 48541 del 2022 Rv. 284172-01

Sez. 6, Sentenza n. 22410 del 22/05/2026 Ud. (dep. 17/06/2026) Rv. 290238-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: SADUTTO GEMMA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/10/2025

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Giustizia riparativa - Richiesta di accesso - Ammissibilità - Onere di allegazione - Contenuto - Indicazione - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, l'interessato è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali valevoli a evidenziarne l'utilità in funzione della definizione delle questioni derivanti dalla commissione del reato per cui si procede, sì da consentire al giudice di valutarne la congruenza riparativa rispetto all'offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stato ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare il provvedimento reiettivo della richiesta di accesso, sul duplice rilievo che l'imputato non avesse dedotto di aver assolto l'indicato onere di allegazione e che l'unico effetto favorevole prospettato, consistente nel possibile riconoscimento di un'attenuante al positivo compimento del programma riparativo, era precluso dai limiti del giudizio di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 129 bis, Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 6, Sentenza n. 21634 del 22/05/2026 Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290165-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: Z. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/02/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Violazione della garanzia di terzietà ed imparzialità del giudice - Rilevanza quale motivo di rifiuto - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, è ostativa alla consegna l'assenza, nello Stato richiedente, di un'effettiva tutela delle garanzie di imparzialità e di terzietà del giudice sotto il profilo oggettivo, atteso che la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con cui era stata concessa l'estradizione richiesta dalla Repubblica federativa del Brasile, sul rilievo che il magistrato, danneggiato dai reati contestati

SEZIONE SESTA

all'estradanda, aveva svolto plurime funzioni nell'ambito del medesimo procedimento, partecipando, quale relatore, alla decisione della questione inerente alla propria incompatibilità, pronunciando condanna e, in precedenza, emettendo il mandato di arresto, redigendo la richiesta di estradizione e fornendo le informazioni relative all'istituto penitenziario di destinazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C), Tratt. Internaz. 17/10/1989 art. 5 lett. A), Legge 23/04/1991 num. 44, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26310 del 2021 Rv. 281543-03, N. 4528 del 2012 Rv. 251959-01, N. 8636 del 2024 Rv. 286074-01, N. 4974 del 2016 Rv. 266263-01

Sez. 6, Sentenza n. 22099 del 21/05/2026 Cc. (dep. 16/06/2026) Rv. 290203-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: GARGANO MARCELLO. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 20/01/2026

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Operatore tecnico obitorioale addetto alla camera mortuaria - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'operatore tecnico obitorioale addetto alla camera mortuaria, posto che le relative mansioni non si esauriscono in prestazioni manuali o d'ordine, ma implicano la conoscenza della normativa di polizia mortuaria e si traducono in un'attività di collaborazione, costituente complemento e integrazione delle funzioni pubbliche attribuite alle autorità sanitarie competenti. (Fattispecie relativa all'addetto alla camera mortuaria di una struttura ospedaliera che, oltre alla registrazione e alla custodia delle salme, curava gli adempimenti concernenti l'osservazione delle stesse, la cartella necroscopica, la consegna della documentazione alle imprese funebri e la ricezione delle autorizzazioni al trasporto e al seppellimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32369 del 2009 Rv. 245192-01, N. 27933 del 2008 Rv. 241315-01, N. 21335 del 2007 Rv. 236626-01

Massime precedenti Vedi: N. 36526 del 2006 Rv. 235201-01

Sez. 6, Sentenza n. 22098 del 21/05/2026 Cc. (dep. 16/06/2026) Rv. 290136-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: C. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/02/2026

678011 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Rinuncia al mandato durante la pendenza del termine per proporre appello - Cesura nella continuità del rapporto difensivo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine, la rinuncia al mandato difensivo effettuata in pendenza del termine per proporre appello, senza fornire congruo preavviso e senza darne comunicazione all'assistito, determina, laddove alla stessa non sia seguita la tempestiva instaurazione di un nuovo ed effettivo rapporto con il difensore nominato in sostituzione, una cesura nella continuità del rapporto difensivo, tale da integrare un caso fortuito nei confronti dell'imputato giudicato in

SEZIONE SESTA

assenza e rimasto incolpevolmente ignaro della possibilità di impugnare la sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui era stata rigettata l'istanza di restituzione nel termine proposta da un imputato che non aveva ricevuto comunicazione della rinuncia al mandato da parte del proprio difensore di fiducia e che non aveva avuto contatti con il difensore d'ufficio, successivamente nominato, che aveva proposto un appello dichiarato inammissibile ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per mancanza del necessario mandato a impugnare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21817 del 2025 Rv. 288225-01, N. 9958 del 2025 Rv. 287718-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6026 del 2008 Rv. 238472-01

Sez. 6, Sentenza n. 22408 del 21/05/2026 Ud. (dep. **17/06/2026**) Rv. **290139-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **CANNIZZARO ANTONIO. P.M. SCIARRETTA LUCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/01/2026

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudizio di appello - Richiesta di trattazione orale - Termine di decadenza previsto dall'art. 598-bis cod. proc. pen. - Erronea indicazione contenuta nel decreto di citazione - Rilevanza ai fini della restituzione nel termine - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, l'erronea indicazione del termine per richiedere la trattazione orale, contenuta nel decreto di citazione, non assume rilievo ai fini della restituzione nel termine, posto che il difensore, in quanto destinatario qualificato dell'atto, è in grado di percepire l'errore, per l'evidente contrasto con la previsione dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13803 del 2021 Rv. 281033-01, N. 2112 del 2022 Rv. 282667-01

Sez. 6, Sentenza n. 21145 del 21/05/2026 Cc. (dep. **09/06/2026**) Rv. **290109-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **G. P.M. SCIARRETTA LUCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ANCONA, 03/03/2026

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Applicazione della custodia in carcere - Giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico - Motivazione implicita - Sufficienza.

Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione criminosa costituisce un'implicita pronuncia sull'inidoneità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis

Massime precedenti Conformi: N. 43728 del 2016 Rv. 267933-01, N. 31572 del 2017 Rv. 270463-01, N. 3696 del 2016 Rv. 265786-01, N. 43402 del 2019 Rv. 277762-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 15939 del 2024 Rv. 286343-01, N. 12485 del 2025 Rv. 287813-03
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20769 del 2016 Rv. 266651-01

Sez. 6, Sentenza n. 22597 del 19/05/2026 Ud. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290226-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: R. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 22/09/2025

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Procedibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 570-bis cod. pen., è procedibile d'ufficio, senza distinzione tra tipologie di assegno e soggetti beneficiari, posto che la disposizione, introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha trasposto in un'unica fattispecie incriminatrice le figure delittuose già previste dall'art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, senza incidere sul regime di procedibilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la «connotazione di genere» del reato, sul rilievo che l'omesso versamento costituisce una forma di prosecuzione della supremazia economica di un coniuge sull'altro, idonea a mantenere il beneficiario in una condizione di dipendenza e di vulnerabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7277 del 2020 Rv. 278331-01

Massime precedenti Vedi: N. 32039 del 2024 Rv. 286853-01, N. 23794 del 2017 Rv. 270223-01, N. 19715 del 2025 Rv. 288086-01, N. 2098 del 2024 Rv. 285888-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23866 del 2013 Rv. 255270-01

Sez. 6, Sentenza n. 21625 del 19/05/2026 Ud. (dep. **11/06/2026**) Rv. **290111-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: BRUNO ANGELO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 22/05/2025

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Circostanze aggravanti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La sospensione del procedimento con messa alla prova, in ragione del rinvio ai delitti enumerati dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. effettuato dal disposto dell'art. 168-bis cod. pen., è applicabile anche nel caso in cui siano state contestate circostanze aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale. (Fattispecie in cui era stato contestato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell'art. 339, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 339 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7

SEZIONE SESTA

CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17214 del 2023 Rv. 284554-02, N. 1656 del 2013 Rv. 254210-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-01, N. 36272 del 2016 Rv. 267238-01

Sez. 6, Sentenza n. 21622 del 19/05/2026 Ud. (dep. **11/06/2026**) Rv. **290110-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.**
Imputato: **ADESSI ANDREA.** *P.M.* **ALEMI FLAVIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 25/11/2025

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Prelievi nasofaringei per l'accertamento dell'infezione da Covid-19 - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione l'esecuzione di prelievi mediante tampone nasofaringeo (cd. tampone rapido) per l'accertamento dell'infezione da Covid-19, trattandosi di attività che la normativa di settore riserva al personale sanitario formato o a soggetti specificamente abilitati, non assimilabile all'impiego dei "kit di autocontrollo", destinati all'autodiagnosi e privi di valenza certificativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 18, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 CORTE COST., Legge 17/06/2021 num. 87 art. 1, Decreto Legge 03/07/2021 num. 105, Legge 16/09/2021 num. 126 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 41238 del 2025 Rv. 288968-01, N. 23215 del 2025 Rv. 288274-01, N. 5319 del 2024 Rv. 286080-01, N. 17164 del 2024 Rv. 286251-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11545 del 2012 Rv. 251819-01

Sez. 6, Sentenza n. 22106 del 13/05/2026 Cc. (dep. **16/06/2026**) Rv. **290113-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **NATALE ANDREA.** *Relatore:* **NATALE ANDREA.** *Imputato:* **PMT C/ EL MALKI KHALID (CU. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 23/03/2026

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Termine per la convalida - Detrazione del tempo necessario all'identificazione - Possibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di arresto in flagranza, non può tenersi conto del tempo strettamente necessario all'identificazione dell'arrestato, ai fini della verifica del rispetto del termine previsto per la sua presentazione all'udienza di convalida, nel caso in cui, durante l'espletamento di tale attività, quest'ultimo non sia stato sottoposto a una condizione di completa privazione della libertà personale, eccedente il livello di coazione consentito dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen., posto che l'arresto si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'ammannettamento e la coattiva collocazione dell'arrestato all'interno della vettura di servizio integrassero una condizione di completa privazione della libertà personale, incompatibile con il mero accompagnamento a fini identificativi).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 389, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 28457 del 2025 Rv. 288502-01, N. 33857 del 2023 Rv. 285075-01, N. 41093 del 2018 Rv. 274070-01, N. 17169 del 2024 Rv. 286232-01

Sez. 6, Sentenza n. 22086 del 13/05/2026 Ud. (dep. 16/06/2026) Rv. 290202-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: H. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 25/11/2025

667008 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - Art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022 - "Causa petendi" - Mero richiamo al capo di imputazione - Sufficienza - Esclusione - Esposizione chiara e specifica - Necessità - Sussistenza - "Petitum" - Indicazione - Necessità - Esclusione.

La dichiarazione di costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. d,) cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non richiede l'indicazione del "petitum", ma postula l'esposizione della "causa petendi", che non può esaurirsi nel mero richiamo al capo di imputazione, dovendo essere chiara e specifica, secondo quanto sancito dall'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

Sez. 6, Sentenza n. 24061 del 13/05/2026 Cc. (dep. 30/06/2026) Rv. 290240-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: DROZDOV SERGEI VYACHESLAVOVICH (CUI 07C1HA9). P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/02/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione verso gli Stati Uniti d'America - Previsione nell'ordinamento dello Stato richiedente di una pena edittale massima superiore a quella stabilita nell'ordinamento nazionale per il reato corrispondente - Violazione del principio di proporzionalità della pena - Esclusione - Causa ostativa all'accoglimento della richiesta - Esclusione - Condizioni.

In tema di estradizione verso gli Stati Uniti d'America, la previsione, in quell'ordinamento, di una pena edittale massima superiore a quella stabilita nell'ordinamento italiano per il reato corrispondente non integra "ex se" una violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 49 CDFUE e dell'art. 3 CEDU, né costituisce circostanza ostativa alla consegna, nel caso in cui non possa darsi per scontata l'applicazione della pena massima in caso di condanna, la legislazione dello Stato richiedente preveda la modulabilità del trattamento sanzionatorio in base alle circostanze del caso concreto e contempli, altresì, rimedi interni idonei a sindacarne la proporzionalità.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 49, Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 2 com. 2, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 26/05/1984 num. 225 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10777 del 2026 Rv. 289628-01, N. 26804 del 2025 Rv. 288415-01, N. 14575 del 2026 Rv. 289888-03, N. 11947 del 2019 Rv. 275293-02

Sez. 6, Sentenza n. 22407 del 13/05/2026 Ud. (dep. **17/06/2026**) Rv. **290121-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **M. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/10/2025

661137 IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - Giudizio di appello - Assoluzione nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto - Impugnazione della sola parte civile - Cognizione del giudice di appello - Rivalutazione dei presupposti dell'assoluzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel giudizio di appello avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, il giudice che, a fronte dell'irrevocabilità della decisione agli effetti penali conseguita alla mancata impugnazione o alla rinuncia ad essa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, sia chiamato a decidere sulla sola responsabilità civile in conseguenza dell'impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile, applicando le sole regole civilistiche. (Fattispecie in cui ha trovato applicazione, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31281 del 2025 Rv. 288601-01

Massime precedenti Vedi: N. 4518 del 2026 Rv. 289331-01, N. 12753 del 2026 Rv. 289791-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01

Sez. 6, Sentenza n. 22949 del 12/05/2026 Cc. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290135-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Relatore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Imputato:* **P. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 02/02/2026

663020 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - Stato di quasi-flagranza - Condizioni - Collegamento inequivoco fra indagato e reato - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza dello stato di "quasi flagranza", è necessario che gli operanti, all'atto dell'intervento, verifichino l'esistenza di evidenze fattuali valevoli a collegare, in maniera autonoma ed immediata, l'indagato al delitto, non essendo sufficiente, a tal fine, la riscontrata presenza del predetto sul luogo dei fatti o la constatazione delle lesioni in concreto riportate dalla persona offesa. (Fattispecie relativa al delitto, non di natura permanente, di violazione dei

SEZIONE SESTA

provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 387 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6561 del 2025 Rv. 287616-01, N. 25331 del 2021 Rv. 281749-01, N. 16999 del 2025 Rv. 288035-01, N. 13571 del 2026 Rv. 289789-01, N. 19948 del 2017 Rv. 270317-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39131 del 2016 Rv. 267591-01

Sez. 6, Sentenza n. 22404 del 12/05/2026 Ud. (dep. **17/06/2026**) Rv. **290204-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **LICCI ROBERTA.** *Relatore:* **LICCI ROBERTA.** *Imputato:* **SCIMO' LUIGI.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/04/2025

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Continuazione tra reati che costituiscono ancora "res iudicanda" e reati già oggetto di giudicato - Divieto di "reformatio in peius" - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di continuazione, il giudice della cognizione che valuta reato più grave quello sottoposto al suo esame e reati satellite quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nel rideterminare la pena, non può quantificare l'aumento relativo a questi ultimi in misura superiore a quella stabilita nella sentenza irrevocabile, in ragione del divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l'aumento di pena disposto per il delitto di associazione mafiosa già giudicato, rimasto reato satellite anche dopo l'individuazione, quale reato più grave, di un diverso delitto associativo in luogo dell'estorsione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13725 del 2019 Rv. 275187-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 6296 del 2017 Rv. 268735-01

Sez. 6, Sentenza n. 22869 del 07/05/2026 Ud. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290250-01**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **PIZZO RUBENS.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 23/10/2025

606068 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Compimento di atti contrari ai doveri di ufficio - Prova della sussistenza del rapporto sinallagmatico - Esclusione - Condizioni.

In tema di corruzione, il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del pubblico agente può non essere "ex se" dimostrativo dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico di tipo corruttivo ed essere inteso come espressione di meri favoritismi basati su rapporti personali nel solo caso in cui tali rapporti preesistano all'accordo e risultino idonei, per natura e intensità, a

SEZIONE SESTA

giustificare la condotta illecita posta in essere, al punto da far ritenere che la stessa non miri al conseguimento di un tornaconto personale, ma sia finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare il privato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 321

Massime precedenti Vedi: N. 39008 del 2016 Rv. 268088-01, N. 2244 del 2026 Rv. 289288-01, N. 3765 del 2021 Rv. 281144-01

Sez. 6, Sentenza n. 20137 del 06/05/2026 Cc. (dep. 01/06/2026) Rv. 290241-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: CARBONE GIOVANNI. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 09/12/2025

664003 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - Valutazione della gravità indiziaria incidente sulla qualificazione giuridica del fatto - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Sussistenza - Conseguenze - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la valutazione della gravità indiziaria, ove incida sulla qualificazione giuridica del fatto, rileva anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente e per l'applicazione del disposto dell'art. 27 cod. proc. pen., non essendo il giudice della cautela vincolato alla qualificazione prospettata dal pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5644 del 2024 Rv. 286064-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32584 del 2025 Rv. 288516-01

Sez. 6, Sentenza n. 20137 del 06/05/2026 Cc. (dep. 01/06/2026) Rv. 290241-02

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: CARBONE GIOVANNI. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 09/12/2025

606067 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Accordo corruttivo concluso per il tramite di un intermediario - Momento e luogo di consumazione - Individuazione - Ragioni - Conseguenze in tema di competenza per territorio - Indicazione.

Il delitto di corruzione, nel caso in cui l'accordo è concluso per il tramite di un intermediario, si perfeziona nel luogo e nel momento in cui il pubblico ufficiale manifesta a quest'ultimo la propria volontà di accettare la promessa di denaro o ne consegue la corresponsione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, neanche ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo la natura recettizia dell'accettazione dell'offerta corruttiva, costituendo la comunicazione della stessa al corruttore mero "post factum").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246583-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 20135 del 06/05/2026 Ud. (dep. **01/06/2026**) Rv. **290100-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: GRECO RICCARDO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 15/10/2025

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di appello non soggetto alla disciplina transitoria prevista dalla cd. riforma Cartabia - Richiesta di applicazione - Necessaria formulazione con l'atto di appello o con motivi nuovi - Ragioni -

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione, nelle impugnazioni non soggette alla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere formulata, in conformità al principio devolutivo, con l'atto di appello o con motivi nuovi, nel rispetto delle forme, dei termini e dei presupposti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 9154 del 2025 Rv. 287702-01, N. 5985 del 2026 Rv. 289419-01 Rv. 289419-01, N. 11742 del 2026 Rv. 289652-01

Massime precedenti Difformi: N. 15129 del 2024 Rv. 286233-01

Massime precedenti Vedi: N. 14168 del 2025 Rv. 287820-01, N. 17693 del 2018 Rv. 272821-01, N. 10066 del 2026 Rv. 289602-01, N. 36657 del 2025 Rv. 288792-01, N. 4934 del 2024 Rv. 285751-01, N. 13507 del 2026 Rv. 289731-01, N. 39096 del 2025 Rv. 289007-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01, N. 4683 del 1998 Rv. 210259-01

Sez. 6, Sentenza n. 20902 del 29/04/2026 Ud. (dep. **05/06/2026**) Rv. **290123-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: DE FRANCO VINCENZO DOMENICO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 14/10/2025

661143 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Riunione dei procedimenti - Provvedimento che omette di disporla - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è impugnabile, per il principio di tassatività delle impugnazioni, l'ordinanza con cui il giudice omette di disporre la riunione dei procedimenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3190 del 1997 Rv. 206618-01 Rv. 206618-01, N. 8404 del 2014 Rv. 259050-01, N. 27958 del 2014 Rv. 262252-01, N. 42990 del 2008 Rv. 241822-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27343 del 2013 Rv. 255345-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 22939 del 23/04/2026** Ud. (dep. **22/06/2026**) Rv. **290137-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: AMITA VINCENZO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/01/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione - Decorrenza del termine - Indicazione - Applicabilità della regola anche in caso di motivazione contestuale al dispositivo - Sussistenza - Ragioni.

In tema di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, i termini previsti dall'art. 344-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. decorrono dalla scadenza del novantesimo giorno successivo al termine fissato dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione, anche nel caso in cui questa sia contestuale, in quanto la norma indicata prevede una disciplina unitaria dei tempi di redazione dell'apparato argomentativo, comprensiva di tale eventualità. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il differimento della decorrenza dei termini è funzionale all'esercizio del diritto di impugnativa e alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3129 del 2024 Rv. 285826-02

Sez. 6, **Sentenza n. 22031 del 22/04/2026** Cc. (dep. **15/06/2026**) Rv. **290217-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: P. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRIESTE, 15/01/2026

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Termini di fase - Misura custodiale sostituita con misura non custodiale - Successivo aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. - Decorrenza "ex novo" - Esclusione - Cumulo dei periodi di custodia sofferti nella medesima fase - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il termine di fase non decorre "ex novo" nel caso in cui un vincolo custodiale, sostituito con altro non custodiale, sia nuovamente disposto ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., sicché deve essere incluso nel suo computo anche il periodo di restrizione già sofferto nella medesima fase, posto che l'aggravamento non dà luogo a una nuova misura e l'art. 13, comma 5, Cost. impone, per altro verso, l'interpretazione che comporta il minor sacrificio per la libertà personale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46271 del 2013 Rv. 257266-01, N. 28446 del 2011 Rv. 251101-01, N. 36677 del 2015 Rv. 264580-01, N. 2820 del 2025 Rv. 287491-01, N. 37975 del 2020 Rv. 280511-01, N. 34203 del 2009 Rv. 244906-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23166 del 2020 Rv. 279347-01, N. 44060 del 2024 Rv. 287319-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 21144 del 20/04/2026** Cc. (dep. **09/06/2026**) Rv. **290133-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 24/12/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di inquinamento probatorio - Valutazione ai fini dell'applicazione della misura e della deroga alla regola da previo interrogatorio - Diversa natura e finalità - Sussistenza - Sopravvenienza di elementi valevoli ad incidere sull'attualità e sulla concretezza del pericolo di inquinamento probatorio - Nuovo apprezzamento del pericolo di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. - Necessità - Sussistenza.

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento probatorio, a seguito dell'introduzione del disposto dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), legge 9 agosto 2024, n. 114, rileva sia quale esigenza cautelare in funzione dell'applicazione della misura, richiedendosi l'accertamento di un pericolo, concreto e attuale, di future interferenze dell'indagato sull'attività di acquisizione probatoria, sia quale presupposto per derogare alla regola dell'interrogatorio preventivo, dovendosi verificare se l'anticipata "discovery" possa pregiudicare, nell'immediato, le indagini in corso, sicché il tribunale del riesame, ove sopravvengano elementi tali da incidere sull'attualità e sulla concretezza del menzionato pericolo, è tenuto a procedere a un nuovo apprezzamento, non potendo limitarsi a richiamare le ragioni poste a fondamento dell'omissione dell'interrogatorio preventivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che non aveva proceduto a una rinnovata valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, ancorché l'indagato, dopo l'applicazione della misura, fosse stato collocato in quiescenza e avesse cessato l'attività lavorativa che gli consentiva di interferire con l'acquisizione o la genuinità della prova).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4847 del 2026 Rv. 289337-01

Sez. 6, **Sentenza n. 24036 del 23/04/2026** Cc. (dep. **30/06/2026**) Rv. **290182-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: PMT C/ DALPRA' ALESSIA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 03/03/2026

652026 AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI - Reato commesso dal legale rappresentante di un'associazione - Diritto di querela - Legittimazione del singolo associato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La legittimazione a proporre querela in relazione al delitto di appropriazione indebita, commesso, in danno di un'associazione, dal suo legale rappresentante, compete al singolo associato, che deve ritenersi persona offesa, in quanto titolare di utilità economiche, pur se indirette, connesse all'integrità del fondo comune. (Fattispecie relativa ad un'associazione sportiva dilettantistica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11970 del 2020 Rv. 278831-01

Sez. 6, **Sentenza n. 20103 del 20/04/2026** Cc. (dep. **01/06/2026**) Rv. **290132-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: MARRANDINO PASQUALE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio di uno "smartphone" o di un "personal computer" - Restituzione a proprietario previa estrazione di copia forense - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, sussiste l'interesse del proprietario di uno "smartphone" o di un "personal computer", contenenti dati informatici, a proporre richiesta di riesame avverso il decreto con cui sia stato disposto il sequestro probatorio di tali beni, anche nel caso in cui essi, previa estrazione di copia forense, siano già stati restituiti all'avente diritto, senza che sia necessario dimostrare l'interesse alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti all'interno degli indicati apparecchi, essendo questi destinati, per natura, a raccogliere informazioni personali e riservate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17878 del 2022 Rv. 283302-01, N. 40677 del 2025 Rv. 289038-01, N. 34324 del 2025 Rv. 288682-01, N. 26372 del 2025 Rv. 288535-01

Massime precedenti Difformi: N. 3349 del 2026 Rv. 289097-01, N. 37409 del 2024 Rv. 286989-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

Sez. 6, **Sentenza n. 21620 del 20/04/2026** Ud. (dep. **11/06/2026**) Rv. **290236-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: COLLI ALFONSO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 15/10/2025

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico - Dichiarazione di successione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di chi, nella dichiarazione di successione, si indichi quale erede, in quanto tale dichiarazione assolve esclusivamente a una funzione tributaria e non è destinata a provare la verità dei fatti affermati. (Fattispecie in cui la dichiarazione risulta resa con riguardo a testamento olografo)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Massime precedenti Vedi: N. 32414 del 2019 Rv. 276998-01, N. 15901 del 2021 Rv. 281041-01, N. 9358 del 1998 Rv. 211440-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 280 del 1999 Rv. 215413-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 21620 del 20/04/2026** Ud. (dep. 11/06/2026) Rv. 290236-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: COLLI ALFONSO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 15/10/2025

595114 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Vendita simulata di immobili - Previo rigetto dell'azione di spoglio promossa dall'alienante nei confronti dei coeredi - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di chi, a seguito del rigetto dell'azione di spoglio da lui promossa nei confronti dei coeredi, simula la vendita degli immobili che ne costituivano oggetto, posto che il provvedimento reiettivo, limitandosi a negare la reintegrazione nel possesso esclusivo, non fa sorgere a suo carico alcun obbligo suscettibile di elusione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36692 del 2007 Rv. 236937-01

Sez. 6, **Sentenza n. 21653 del 08/04/2026** Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290201-03

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: KYRYCHENKO MAKSYM (CUI 078YMIT). P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/02/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti - Valutazione - Informazioni "mediate" - Utilizzabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di estradizione per l'estero, la valutazione del rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani o degradanti, ex art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., può effettuarsi anche alla stregua di informazioni "mediate", non aventi natura di prova in senso tecnico, quali rapporti di organismi sovranazionali, relazioni di organizzazioni non governative, informazioni provenienti da singoli e fatti notori, purché tali elementi siano attendibili ed idonei a rappresentare, in modo concreto e attuale, la situazione dello Stato richiedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32685 del 2010 Rv. 248002-01, N. 30864 del 2014 Rv. 260055-01, N. 29416 del 2025 Rv. 288475-01, N. 2657 del 2014 Rv. 257852-01, N. 15626 del 2008 Rv. 239672-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 21653 del 08/04/2026** Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290201-02

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: KYRYCHENKO MAKSYM (CUI 078YMIT). P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/02/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Beneficiario di protezione sussidiaria riconosciuta da altro Stato membro dell'Unione Europea - Estradizione richiesta dal Paese di origine - Previo scambio di informazioni con l'autorità dello Stato membro che ha riconosciuto la protezione - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, non trova applicazione nei confronti del beneficiario della protezione sussidiaria, per la diversità dei presupposti che caratterizzano tale istituto, la garanzia riconosciuta al titolare dello "status" di rifugiato dall'art. 21, par. 1, direttiva 2011/95/UE, letto in combinato disposto con gli artt. 18 e 19, par. 2, CDFUE, secondo l'interpretazione offertane dalla CGUE nella sentenza 18 giugno 2024, C-352/22, che impedisce allo Stato richiesto di autorizzare l'estradizione verso il Paese di origine senza il previo scambio di informazioni con l'autorità dello Stato membro che ha riconosciuto tale status e in assenza di revoca dello stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE del 2011 num. 95 art. 21, Decisione Consiglio CEE del 2013 num. 32 art. 9, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 257 art. 17, Legge 24/07/1954 num. 722 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26811 del 2025 Rv. 288474-01

Sez. 6, **Sentenza n. 21653 del 08/04/2026** Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290201-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: KYRYCHENKO MAKSYM (CUI 078YMIT). P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/02/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Stato richiedente coinvolto in un conflitto armato - Rischio di trattamenti inumani o degradanti - Accertamento in concreto - Necessità - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, il rischio che l'estradando sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto automaticamente dal coinvolgimento in un conflitto armato dello Stato richiedente, ma deve essere accertato in concreto, sulla base di informazioni attendibili ed aggiornate, anche di carattere statistico, circa l'incidenza degli eventi bellici sulla popolazione civile nell'area di detenzione e l'effettiva esposizione della persona richiesta a un pericolo di intensità significativamente superiore a quella ordinaria. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione verso l'Ucraina, in cui la Corte ha escluso la sussistenza della condizione ostativa, valorizzando il contenuto di un rapporto dell'ONU del marzo 2026 e le garanzie fornite dallo Stato richiedente circa la destinazione dell'estradando in istituti penitenziari lontani dalle zone di combattimento e dotati di rifugi antiaerei).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26742 del 2021 Rv. 281820-01, N. 39560 del 2024 Rv. 287040-01, N. 29416 del 2025 Rv. 288475-01, N. 8636 del 2024 Rv. 286074-01, N. 15109 del 2025 Rv. 287966-01

Sez. 6, **Sentenza n. 21908 del 05/03/2026** Cc. (dep. **12/06/2026**) Rv. **290237-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: TERNOVA FADIL (CUI 070LN7U). P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 15/01/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria - Rapporto - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di estradizione per l'estero, il procedimento giurisdizionale con cui la Corte di appello verifica le condizioni per la decisione ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. è autonomo rispetto a quello per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, sicché la pendenza di quest'ultimo non giustifica la sospensione del primo, né consente che, nelle more della sua definizione, sia rifiutata la consegna, (In motivazione, si è affermato, inoltre, che la Corte di appello, per la valutazione del rischio cui sarebbe esposto l'estradando in caso di consegna, può, comunque, valorizzare il provvedimento adottato nel procedimento di protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 33858 del 2025 Rv. 288824-01, N. 29910 del 2019 Rv. 276465-01, N. 19392 del 2020 Rv. 279263-01

Sez. 6, **Sentenza n. 22090 del 05/03/2026** Cc. (dep. **16/06/2026**) Rv. **290134-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: PMT C/ POGGETTI RICCARDO (C. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 29/10/2025

606034 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Nozione di violenza o minaccia - Inclusione della fuga senza l'uso di mezzi pericolosi - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento della violenza o minaccia la fuga posta in essere dal soggetto agente senza l'impiego di mezzi pericolosi, ma con modalità tali da esporre a rischi l'incolumità pubblica o quella degli operanti costretti all'inseguimento, realizzando tale condotta una coazione quantomeno morale nei confronti di questi ultimi, con diretta incidenza sulle funzioni pubbliche dagli stessi esercitate. (Fattispecie relativa a una fuga a piedi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 530 del 2026 Rv. 289226-01, N. 49340 del 2019 Rv. 278382-01, N. 44860 del 2019 Rv. 277765-01, N. 1814 del 2016 Rv. 265885-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40981 del 2018 Rv. 273771-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 21908 del 05/03/2026** Cc. (dep. 12/06/2026) Rv. 290237-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: TERNOVA FADIL (CUI 070LN7U). P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 15/01/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Tutela dei diritti fondamentali - Rischio di vendette correlate alla cd. "regola del Kanun" diffusa in Albania - Condizione ostativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, non costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta il rischio, per l'estradando, di vendette da parte dei familiari della persona offesa, correlato alla cd. "regola del Kanun" diffusa in Albania, trattandosi di pratica privata, non riferibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte, per l'accoglimento della richiesta, ha ritenuto sufficiente che l'amministrazione penitenziaria albanese si facesse carico della tutela dell'estradando, collocandolo in una struttura distante dall'area geografica di maggiore radicamento del fenomeno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30884 del 2020 Rv. 279851-02

Massime precedenti Vedi: N. 4977 del 2016 Rv. 265899-01, N. 19392 del 2020 Rv. 279263-01

Sez. 6, **Sentenza n. 22592 del 04/03/2026** Ud. (dep. 18/06/2026) Rv. 290219-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: AR.FER S.R.L.. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/10/2025

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Reato presupposto - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico - Natura pubblica del soggetto danneggiato - Accertamento in concreto - Necessità - Criteri - Individuazione - Fattispecie.

594205 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - In genere.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la natura pubblica del soggetto danneggiato, rilevante ai fini della configurabilità, quale reato presupposto, del delitto di truffa aggravata, previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen., dev'essere accertata in concreto, alla luce della "ratio" della disciplina applicabile e delle effettive modalità di svolgimento dell'attività, non essendo sufficienti, a tal fine, la qualifica dello stesso in termini di organismo di diritto pubblico, né lo svolgimento, da parte sua, di un servizio pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la Italferr s.p.a., pur appartenendo al Gruppo Ferrovie dello Stato e espletando un servizio pubblico, abbia natura di ente pubblico, stanti la vocazione industriale e commerciale dell'attività svolta, la sua autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale e l'assenza di poteri autoritativi o di forme dirette di controllo, di finanziamento o di ingerenza da parte di soggetti pubblici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1), Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20683 del 2022 Rv. 283406-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 20345 del 04/03/2026** Ud. (dep. **03/06/2026**) Rv. **290045-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **I. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/09/2024

606058 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - Medico preposto al servizio sanitario pubblico - Induzione dei pazienti a trasferirsi presso una clinica privata per l'esecuzione di un intervento chirurgico ortopedico urgente - Delitto di concussione - Configurabilità - Sussistenza - Delitto di induzione indebita - Configurabilità - Esclusione.

Integra il delitto di concussione, e non quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, la condotta del dirigente medico, responsabile della divisione ortopedica di un ospedale pubblico, che, prospettando ai pazienti sottoposti alle sue cure una lunga lista di attesa e gravi difficoltà logistiche della struttura individuata per l'esecuzione di un intervento chirurgico urgente, induce i predetti a dimettersi dall'ospedale per sottoporsi, a pagamento, al medesimo intervento, da lui personalmente eseguito presso una clinica privata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater

Massime precedenti Vedi: N. 39955 del 2005 Rv. 233843-01, N. 13411 del 2019 Rv. 275463-01, N. 17234 del 2010 Rv. 247011-01, N. 1998 del 2010 Rv. 245807-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01

Sez. 6, **Sentenza n. 22608 del 04/03/2026** Cc. (dep. **18/06/2026**) Rv. **290176-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **SILVESTRI PIETRO.** Relatore: **SILVESTRI PIETRO.** Imputato: **CALOIA ANGELO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 02/10/2025

675062 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Stato di origine della decisione non parte della CEDU - Verifica della violazione in concreto dell'art. 6 CEDU - Obbligatorietà - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere, la Corte di appello, ex art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., è tenuta a verificare, anche nel caso in cui lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, se, nel procedimento a quo, siano state violate, in concreto, le garanzie del giusto processo di cui all'art. 6, parr. 1 e 3, CEDU, dovendo rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera ove accerti gravi violazioni delle stesse. (Fattispecie relativa a sentenza penale dello Stato della Città del Vaticano, riconosciuta in Italia per l'esecuzione delle statuizioni civili, rispetto alla quale è stata esclusa la violazione del citato art. 6 per difetto di imparzialità e indipendenza dei magistrati giudicanti, sul rilievo che questi, pur nominati dal Sommo Pontefice, sono scelti attraverso rigidi meccanismi di selezione e, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 734, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2442 del 2012 Rv. 251560-01, N. 10885 del 2012 Rv. 252025-01, N. 16877 del 2019 Rv. 275646-01, N. 43572 del 2022 Rv. 283978-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 21078 del 26/02/2026** Cc. (dep. **08/06/2026**) Rv. **290235-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: SGHIAVETTA ANDREA C/ IGNOTI. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE LODI, 21/07/2025

661143 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Registro degli atti non costituenti notizia di reato - Diretta trasmissione in archivio della denuncia - Omesso avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla persona offesa - Impugnabilità - Esclusione - Rimedi esperibili - Indicazione.

Non è impugnabile, neanche per abnormità, il provvedimento, ancorché illegittimo, con cui il pubblico ministero, omettendo l'avviso richiesto dalla persona offesa ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen., dispone la diretta trasmissione in archivio (cd. cestinazione) di una denuncia iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45), essendo lo stesso un provvedimento di parte, privo, pertanto, di natura giurisdizionale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il rimedio elettivo in caso di erronea iscrizione nel predetto registro resta l'avocazione delle indagini, esercitabile anche su richiesta della persona offesa ai sensi degli artt. 412 e 413 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 109, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 206, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 413, Costituzione art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. A 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. A 2

Massime precedenti Conformi: N. 12113 del 2004 Rv. 227988-01, N. 48888 del 2012 Rv. 253926-01, N. 31278 del 2009 Rv. 244640-01, N. 27532 del 2015 Rv. 264085-01

Massime precedenti Difformi: N. 29010 del 2020 Rv. 279810-01, N. 55511 del 2018 Rv. 274675-01

Massime precedenti Vedi: N. 3653 del 2014 Rv. 258594-01, N. 39442 del 2017 Rv. 271195-01, N. 34789 del 2024 Rv. 286902-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34536 del 2001 Rv. 219598-01 Rv. 219599-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 340 del 2000 Rv. 217473-01

GIUGNO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, Ordinanza n. 23443 del 11/06/2026 Cc. (dep. 24/06/2026) Rv. 290160-01

Presidente: MAGI RAFFAELLO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: VILLA LUCIO ANGELO.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 02/12/2025

599027 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI - Art. 432 cod. pen. - Reato di pericolo concreto - Valutazione del pericolo - Accertamento riferito al caso specifico - Necessità - Sussistenza.

Il delitto di cui all'art. 432 cod. pen., avendo natura di reato di pericolo che si perfeziona nel momento in cui l'agente determina una situazione foriera del rischio per la sicurezza dei trasporti, è integrato da qualsiasi comportamento idoneo a cagionare un evento di pericolo concreto e non necessariamente un danno materiale, il cui accertamento, costituente giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, deve essere condotto sulla base della valutazione delle circostanze specifiche del caso e non in astratto in relazione a situazioni predeterminate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 432

Massime precedenti Conformi: N. 10023 del 2000 Rv. 217807-01

Massime precedenti Vedi: N. 49 del 2010 Rv. 245928-01, N. 21833 del 2006 Rv. 234701-01, N. 7203 del 2018 Rv. 272598-01